SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 settembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2009.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri. *(09A10577)*. . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009.

Organizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. *(09A10550)*. . . . . Pag. 5

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3804). *(09A10546)*. . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 luglio 2009.

Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008. *(09A10533)*. . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DIRETTIVA 30 luglio 2009.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *d)* ed *f)* della legge n. 241/1990. *(09A10184)*. . . . . Pag. 12

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Ioannis Athanasiadis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia. *(09A10529)* . Pag. 47

DECRETO 25 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Ammar Bahaeddinne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10530)* . . . . Pag. 47

DECRETO 25 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Amor Said, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10531)* . . . . Pag. 48

DECRETO 25 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Moez Belhadj Amor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10532)*. . . . . Pag. 49

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 1° settembre 2009.

Conferimento al Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, in Cagliari, dell'incarico a svolgere, nei riguardi delle D.O.C. dei vini «Carignano del Sulcis», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati. *(09A10610)*. . . Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 18 agosto 2009.

Inserimento del medicinale «Ribavirina» (Rebetol e Copegus) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. *(09A10528)*. . . . . Pag. 51

Consiglio della Magistratura militare

DECRETO 1° settembre 2009.

Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della Magistratura militare. *(09A10545)* . . . . Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del 28 agosto 2009. *(09A10551)* Pag. 54

Cambi di riferimento del 31 agosto 2009. *(09A10552)* Pag. 55

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Revoca della registrazione di presidi medico chirurgici. *(09A10608)*. . . . . Pag. 55

Agenzia delle dogane:

Avviso relativo alla pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 7 agosto 2009, della nota n. 109455 del 7 agosto 2009 dell'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti. *(09A10576)*. . . . . Pag. 55

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tinset». *(09A10579)* . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Venbig». *(09A10580)* . . . . Pag. 56

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimesulide». *(09A10581)* . Pag. 56

Cassa depositi e prestiti S.p.a.:

Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale. *(09A10611)*. . . . . Pag. 57

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

INTESA 29 luglio 2009.

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007. *(09A09826)*

INTESA 29 luglio 2009.

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007. *(09A09827)*

INTESA 29 luglio 2009.

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007. *(09A09828)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2009.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono stabilite delle specifiche norme in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, sulle dotazioni organiche del personale delle stesse i cui contingenti devono essere rideterminati in conseguenza del numero delle strutture e/o dei posti di funzione per la qualifica dirigenziale, nonché apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico del personale non dirigenziale previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10, consente ai Ministeri, fermo restando l'obbligo di adozione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dei prescritti atti applicativi di riduzione degli assetti organizzativi, nella misura di cui al citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, di provvedere, entro il 31 maggio 2009, alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche del personale mediante l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Vista la proposta formulata dal Ministro degli affari esteri con nota n. 65994 del 24 febbraio 2009, integrata con successiva nota n. 151231 del 6 maggio 2009, e relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri, di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, al fine di conseguire le riduzioni delle proprie dotazioni organiche di personale della carriera diplomatica e delle qualifiche dirigenziali, in linea con le disposizioni di cui all'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché all'adeguamento delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale al nuovo sistema di classificazione del personale dipendente dai Ministeri, stabilito dal citato Contratto collettivo nazionale di lavoro, che ne individua l'articolazione nelle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, ed in particolare la Tabella 2 relativa alla dotazione organica del personale della carriera diplomatica, come sostituita da ultimo dall'allegato 2 alla legge 17 agosto 2005, n. 168, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2007, n. 258 recante «Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», con il quale sono state, tra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali, quest'ultime ripartite nelle posizioni economiche e nei profili professionali, del personale del Ministero degli affari esteri;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni recate dall'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti e di conseguente riduzione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e non;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri, mediante l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 41, comma 10 della legge 19 gennaio 2001, n. 4 e richiesto dal Ministro degli affari esteri con la sopra citata nota;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, così come formulata dall'Amministrazione degli affari esteri, sono state consultate le organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 29 maggio 2009 n. 61439;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri sono rideterminate secondo l'allegata Tabella A, parte integrante del presente decreto, che sostituisce la Tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, ferma restando l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 74, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, si procederà alla ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale, come sopra determinati, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 maggio 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 331
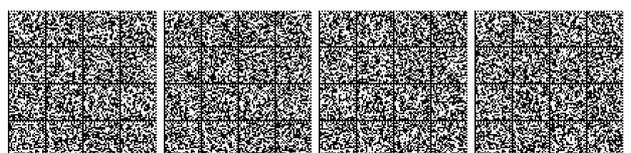
Tabella A

Ministero degli Affari Esteri

Dotazione organica del personale della carriera diplomatica	Dotazione organica
Carriera diplomatica	
Ambasciatore	28
Ministro Plenipotenziario	208
Consigliere d'Ambasciata	242
Consigliere di Legazione	254
Segretario di Legazione	388
Totale	1.120
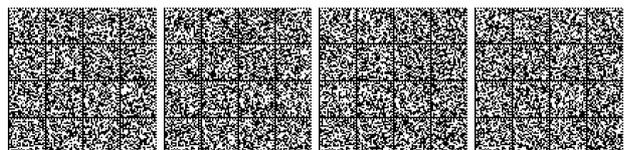
Tabella B

Ministero degli Affari Esteri

Dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e delle aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	8
Dirigente 2° fascia	44
Dirigente 2° fascia dell'Area della promozione culturale	14
Totale	66
Area Terza Totale	1.337
Area Terza - Area della promozione culturale Totale	214
Area Seconda Totale	2.454
Area Prima Totale	32
Totale qualifiche dirigenziali	66
Totale aree funzionali	4.037
Totale complessivo	4.103

09A10577

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009.

Organizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, determina le strutture delle quali si avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati e il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si suddividono i vari Uffici;

Visti, altresì, gli articoli 9 e 9-*bis* dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recanti norme sul personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tale funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2007 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'articolazione dell'istituito Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in due Uffici dirigenziali di livello generale, denominati provvisoriamente: «Ufficio programmazione, coordinamento e sviluppo delle politiche turistiche nazionali» e «Ufficio affari generali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2007, registro n. 2, foglio n. 162, con il quale si è provveduto ad organizzare il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e a rinominare i due Uffici di livello dirigenziale generale, stabilendone l'articolazione nei Servizi di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con il quale l'onorevole Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con il quale al Ministro On. Michela Vittoria Brambilla sono state delegate nuove funzioni in materia di turismo;

Considerato che le nuove funzioni delegate concernono:

l'intensificazione delle relazioni istituzionali con le Regioni ai fini di attuare forme di programmazione e di pianificazione concordata e di cooperazione con le stesse;

il potenziamento dell'attività di cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario in materia di promozione e di comunicazione;

l'avvio dell'attività di cooperazione istituzionale volta alla individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relative ai diritti degli utenti nel settore turistico;

il coordinamento della politica nazionale di promozione del turismo e dell'immagine dell'Italia all'estero;

l'intensificazione dell'attività di promozione e di comunicazione in raccordo con la «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2008;

l'intensificazione dell'attività volta alla ideazione di «grandi eventi» di rilievo internazionale operanti quali attrattori turistici;

l'avvio dell'attività di valorizzazione dei beni demaniali di interesse turistico; nonché di cooperazione istituzionale e di coordinamento per la valorizzazione, in accordo con i Ministri interessati, del patrimonio di interesse turistico delle IPAB e del patrimonio di interesse religioso appartenente al FEC;

l'avvio dell'attività di cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico nazionale unitario in materia di formazione professionale turistica e relativa fissazione di «norme generali» in materia di istruzione turistica;

Considerata la necessità di adeguare l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ristrutturandolo anche in relazione alle nuove funzioni delegate ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, sì da pervenire ad una coerente ed omogenea distribuzione delle competenze ai fini di un più efficace svolgimento dell'azione amministrativa e del conseguimento di una riduzione dei costi di funzionamento mediante la riduzione di una posizione dirigenziale di secon-

da fascia anche in relazione a quanto disposto dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
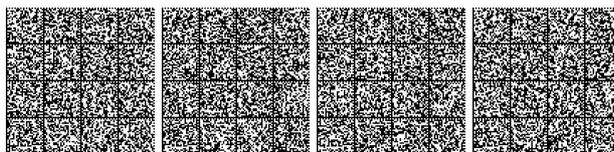
Su proposta del Ministro per il turismo On. Michela Vittoria Brambilla;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo ed è riorganizzato secondo le norme del presente decreto, in modo da assicurare anche l'assolvimento dei seguenti compiti:

intensificazione delle relazioni istituzionali con le Regioni ai fini di attuare forme di programmazione e di pianificazione concordata, nonchè di cooperazione con le stesse;

attività di cooperazione istituzionale volta alla individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relative ai diritti degli utenti nel settore turistico;

potenziamento dell'attività di coordinamento e di cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario in materia di promozione e di comunicazione;

intensificazione dell'attività volta alla ideazione di «grandi eventi» di rilievo internazionale operanti quali attrattori turistici;

valorizzazione dei beni demaniali di interesse turistico;

cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione, in accordo con i Ministri interessati, del patrimonio di interesse turistico delle IPAB e del patrimonio di interesse religioso appartenente al FEC;

cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico nazionale unitario in materia di formazione professionale turistica e relativa fissazione di «norme generali» in materia di istruzione turistica.

Art. 2.

Articolazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si articola in due uffici dirigenziali di livello generale, denominati «Ufficio per la programmazione, il coordinamento e le relazioni istituzionali» e «Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi», ed in non più di nove servizi di livello dirigenziale non generale.

Art. 3.

Organizzazione del Dipartimento

1. Con successivo decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro per il turismo provvede a organizzare il Dipartimento in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 ed al nuovo assetto di funzioni delegate da esso introdotto, assegnando competenze agli uffici di livello dirigenziale generale ed ai servizi.

Art. 4.

Norme transitorie

1. L'attuale organizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo resta comunque ferma fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro di cui all'art. 3.

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 297

09A10550

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3804).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto l'art. 142, comma 1-*bis* del Testo unico degli enti locali n. 267/2000;

Visto l'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
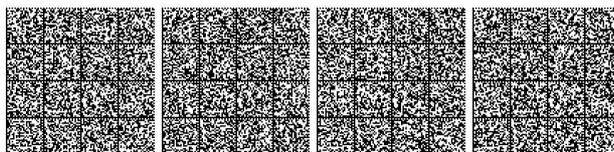
Viste le ordinanze di protezione civile adottate in materia di rifiuti nella regione Campania ed, in particolare, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 3730 del 30 gennaio 2009, 3738 del 5 febbraio 2009, 3775 del 28 maggio 2009 e 3792 del 24 luglio 2009;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni specifiche per risolvere alcune problematiche interessanti i territori di Amministrazioni comunali che versano in situazione di particolare criticità, in particolare per aver omesso di adottare le occorrenti determinazioni di competenza in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e ciò anche con riferimento ai rapporti obbligatori intercorrenti tra comuni e consorzi di comuni, rispetto ai quali si sono dovuti constatare contesti di reciproca inadempienza;

Ritenuta la necessità di disporre in termini di precisazione degli obblighi posti a carico dei comuni ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo n. 152/2006, rispetto all'ineludibile esigenza che i comuni medesimi provvedano per la sollecita evasione degli adempimenti di competenza in materia di rifiuti;

Valutata l'esigenza di assicurare la mobilità dei lavoratori nell'ambito delle strutture impiantistiche destinate al trattamento dei rifiuti nella regione Campania;

Ritenuta la necessità della partecipazione all'Osservatorio ambientale di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, di un rappresentante del comune di San Felice a Cancello, in relazione alla vicinanza territoriale del medesimo comune al termovalorizzatore di Acerra;

Visto il protocollo di intesa n. 16 del 23 giugno 2009 ed, in particolare, l'art. 2 punto 1, sottoscritto tra il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania ed il comune di San Felice a Cancello;

Ravvisata la necessità di disporre in termini acceleratori rispetto all'attuazione dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge n. 172/2008;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle attività gestorie di competenza dei comuni ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 142, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, relativamente alla nomina dei Commissari *ad acta*, gli Enti locali facenti parte dei Consorzi di bacino della regione Campania sono sempre tenuti a corrispondere al consorzio di riferimento i canoni previsti per le prestazioni che il Consorzio di appartenenza deve porre in essere per lo svolgimento delle attività relative alla gestione dei rifiuti, anche a titolo di quote consortili. Relativamente ai canoni ed alle somme già dovuti e non corrisposti ai Consorzi, i comuni provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al relativo pagamento in un'unica soluzione, ovvero ratealmente sulla base di apposito piano di rientro della durata massima di tre anni, approvato dalla competente Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009. In caso di accertata criticità nello svolgimento del servizio da parte del Consorzio competente, al fine di assicurare la indispensabile tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani nei territori posti sotto la rispettiva amministrazione, i comuni provvedono a diffidare il Consorzio di appartenenza al corretto adempimento della prestazione, anche a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata; decorsi due giorni dalla data di ricevimento della diffida, ove perduri l'inadempimento, le amministrazioni comunali, per il periodo strettamente necessario al superamento della accertata criticità e comunque per un tempo non superiore a 7 giorni, procedono alla gestione in economia ovvero all'affidamento diretto esclusivamente degli interventi occorrenti, mediante l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e soltanto gli oneri relativi al predetto eccezionale e temporaneo affidamento potranno essere imputati a scomputo del canone dovuto al Consorzio per l'espletamento del servizio integrato dei rifiuti, ferma la doverosità, per la parte residuale, della prestazione pecuniaria facente capo ai comuni consorziati.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, quale risultante dai registri anagrafici alla data del 31 dicembre 2008, che si avvalgono, per il ciclo integrato dei rifiuti, del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta o degli altri Consorzi di bacino della regione Campania, che abbiano in corso lo svolgimento, o che deliberino l'avvio delle procedure di gara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, e di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, in caso di comprovata inadempienza da parte del Consorzio di appartenenza, provvedono a diffidare il Consorzio medesimo al corretto adempimento della prestazione, anche a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata. Decorsi tre giorni dalla data di ricevimento della diffida, ove perduri l'inadempimento, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani nei territori posti sotto la rispettiva amministra-

zione, i comuni possono procedere, per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabili, alla gestione in economia o all'affidamento diretto della gestione dei servizi legati al ciclo integrato dei rifiuti mediante l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa individuazione dell'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Gli oneri relativi al predetto affidamento andranno imputati a scomputo del canone dovuto al Consorzio per l'espletamento del servizio integrato dei rifiuti, ferma la doverosità, per la parte residuale, della prestazione pecuniaria facente capo ai comuni consorziati.
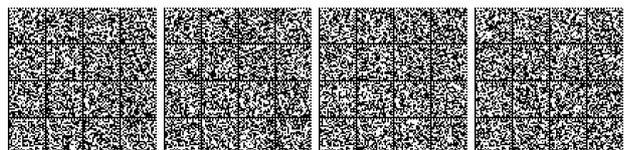
3. Nell'ambito delle procedure di gara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, e di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed al fine di porre in essere con la massima sollecitudine ogni opportuna misura idonea ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, i comuni provvedono alla stipula dei contratti di appalto, sotto condizione risolutiva espressa afferente all'esito degli accertamenti di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nei casi e con le modalità indicate dal medesimo decreto legislativo.

4. I comuni, nel procedere agli affidamenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, garantiscono l'applicazione dell'art. 6 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente, relativo al passaggio presso l'impresa affidataria del personale del Consorzio unico o dei Consorzi di bacino della regione Campania stabilmente ed effettivamente impiegato presso il comune in relazione al servizio corrispondente. Con riferimento a quanto già disposto dall'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, a conclusione delle procedure di gara di cui al comma precedente, le amministrazioni comunali dovranno altresì garantire l'applicazione dell'art. 6 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente per il passaggio, presso l'impresa aggiudicataria, del personale del Consorzio unico o dei Consorzi di bacino della regione Campania stabilmente ed effettivamente impiegato presso il Comune in relazione al servizio corrispondente.

5. Al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalle permanenti o temporanee carenze di personale dell'articolazione territoriale CE del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, anche legate alla programmazione delle ferie ed alla reperibilità, il direttore generale del Consorzio stesso provvede prioritariamente a disporre la mobilità interna del personale in forza all'articolazione territoriale NA. Il mancato rispetto degli ordini di servizio impartiti ai dipendenti al predetto fine determina sempre l'applicazione degli articoli 33 e 65 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente, con l'applicazione, nei casi più gravi, della misura cautelare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per il periodo necessario all'espletamento del procedimento sanzionatorio, con la sola corresponsione del 50% dello stipendio tabellare a titolo di assegno alimentare.

6. Nel rispetto della normativa volta alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2007-2010, di cui all'art. 1, commi 676 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in deroga alla vigente normativa con particolare riferimento ai limiti di cui all'art. 1, comma 557, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i sindaci dei comuni facenti parte dei Consorzi di bacino della regione Campania sono autorizzati, anche procedendo alle necessarie variazioni nell'ambito degli stanziamenti complessivi di bilancio, con le modalità di cui all'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'assunzione a tempo determinato, per il periodo emergenziale, di idoneo personale da adibire esclusivamente al controllo del territorio di competenza, in termini di prevenzione ovvero di repressione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, rispetto alle condotte illecite di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

7. Per il periodo emergenziale di cui all'art. 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al fine di provvedere alla rimozione delle criticità riscontrate nella gestione dei rifiuti urbani, con specifico riferimento alle problematiche relative agli sversamenti abusivi ed alle esigenze della raccolta differenziata, le Amministrazioni comunali procedono, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, all'individuazione ed all'attrezzamento di siti funzionali alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, adottando ogni adeguata misura a tutela dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblici.

8. Al fine di consentire al Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta un più efficiente svolgimento delle attività, si autorizza l'acquisto di mezzi finalizzati al potenziamento dei servizi, anche, ove necessario, con la procedura negoziata di cui all'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per una spesa massima non superiore ad euro 4 milioni, che graverà sulla contabilità speciale n. 5146 intestata alla Missione amministrativo-finanziaria, sulla base di analitico rendiconto presentato dal Consorzio unico.

Art. 2.

1. Allo scopo di razionalizzare le risorse economiche destinate all'impiego di personale nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il personale militare impiegato presso gli STIR è ridotto complessivamente di 7 unità, una per ogni stabilimento; le attività sinora svolte dal predetto personale, nonché quelle relative ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria disposti con ordinanza n. 138 in data 15 giugno 2009 del Soggetto vicario del Sottosegretario, fanno capo ai rispettivi Commissari *ad acta*, nominati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, ai quali è attribuita, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, in relazione alle maggiori responsabilità derivanti dall'effettuazione dei lavori di straordinaria manutenzione disposti sugli impianti, un compenso forfettario mensile onnicomprensivo pari a 250 ore di lavoro straordinario diurno, in relazione al grado o alla qualifica rivestita, in sostituzione di quello attualmente in godimento, e ad esclusione del trattamento economico di missione da corrispondersi a norma di legge. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico della contabilità speciale intestata al capo della Missione tecnico operativa.

Art. 3.

1. Considerate l'interconnessione funzionale dei siti e degli impianti del complessivo sistema di gestione dei rifiuti urbani della regione Campania, e la riscontrata presenza di figure professionali specializzate nell'ambito degli impianti medesimi, in riferimento al quadro esigenziale proprio del termovalorizzatore di Acerra, i Commissari *ad acta* responsabili degli STIR operanti nella regione Campania sono autorizzati a disporre, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il consenso dei dipendenti interessati, l'effettuazione della prestazione lavorativa delle occorrenti unità di personale presso il predetto termovalorizzatore.

Art. 4.

1. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, le parole «premio di produzione» sono sostituite dalle parole «premio di risultato», e, le parole «impiegati negli STIR» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti dei commissari *ad acta* di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008».

2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente comma: «6-*ter*. Ai soggetti titolari di contratto di consulenza ai sensi del comma 6-*bis* del presente articolo è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residenti nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.».

3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 16-*bis*, è aggiunto il seguente comma: «16-*ter*. Ai soggetti titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di consulenza ai sensi dei commi 13 e 16 del presente articolo è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residenti nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali».

Art. 5.

1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, dopo le parole «un rappresentante del comune di Acerra,» sono inserite le parole: «un rappresentante del comune di San Felice a Cancello».

Art. 6.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed, in particolare, laddove si prevede che i comuni che si avvalgono del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta limitatamente alla raccolta differenziata devono affidare, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, il predetto servizio alla società che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, mediante una estensione del contratto già in essere e con il contestuale trasferimento ai gestori del servizio del personale dipendente del Consorzio unico utilizzato presso i medesimi comuni, le amministrazioni comunali interessate provvedono al predetto affidamento del servizio di raccolta differenziata, entro e non oltre il 15 settembre 2009, fermo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A10546
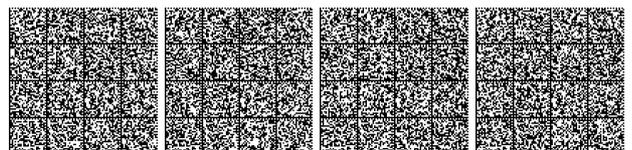
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2009.

Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 31-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che modifica l'art. 74, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 74, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale, nella nuova formulazione, stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

Visto l'art. 74, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede che le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale o lagunare;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1980, recante «Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone»;

Ritenuto necessario emanare nuove disposizioni di attuazione dell'art. 74, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che stabilisce che i biglietti relativi al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito devono rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, recante «Fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito»;

Ritenuto necessario modificare l'art. 1 del citato decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, al fine di semplificare le modalità di assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto in caso di trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato;

Decreta:

Art. 1.

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alla vendita di documenti di viaggio o di sosta

1. L'imposta sul valore aggiunto dovuta per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari è assolta dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, di seguito denominato «l'esercente», secondo le disposizioni del presente decreto.

2. In relazione alle operazioni di vendita, nei documenti eventualmente rilasciati, l'imposta non è indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dall'esercente direttamente nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio. In tal caso la fattura è emessa dall'esercente entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2.

Adempimenti

1. L'esercente annota in apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite dei documenti di viaggio o di sosta. L'annotazione evidenzia:

a) il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o spediti e il corrispondente identificativo unitario, nonché il relativo prezzo unitario, entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;

b) il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;

c) il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti registrazioni, entro il primo giorno non festivo del mese successivo a quello di cui alle lettere *a)* e *b)*, con riferimento al mese anteriore.

2. L'esercente annota sul registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui alle lettere *a)* e *b)*, e con riferimento al mese anteriore, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore.

3. L'esercente l'attività di trasporto annota nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 30 giugno 1992, relativo all'emissione o alla riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti similari.

4. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per le operazioni di cui all'art. 1, comma 1, da chiunque effettuate, l'imposta è assolta unitariamente dall'esercente sulla base del prezzo di vendita al pubblico ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I documenti di acquisto loro rilasciati da parte dell'esercente, conseguentemente agli adempimenti di cui al presente articolo, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario del documento di viaggio o di sosta oggetto della cessione. Ai soggetti terzi che effettuano le operazioni di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Art. 3.

Particolare disciplina per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta

1. La vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è disciplinata dal presente articolo.

2. I compensi corrisposti dall'esercente l'attività di trasporto ad intermediari per la vendita di documenti di viaggio, relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, la quale è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto medesimo secondo le modalità di cui al presente articolo. Le operazioni di intermediazione effettuate a favore dell'esercente l'attività di trasporto comprendono le successive prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.

3. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello previsto per le registrazioni dei compensi di cui all'art. 2, comma 2, l'esercente l'attività di trasporto emette per gli stessi compensi la fattura, con le modalità di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e la annota nel registro di cui ai successivi articoli 23 o 24 ai soli fini delle liquidazioni periodiche, nonché nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ai fini di un'eventuale detrazione dell'imposta. Un esemplare della fattura è consegnato all'intermediario che lo numera in ordine progressivo e lo conserva ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4. L'ammontare dei compensi non concorre a formare il volume d'affari degli intermediari dei documenti di viaggio.

5. Agli intermediari di documenti di viaggio non si applicano, limitatamente all'attività dai medesimi svolta in tale settore, gli obblighi derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Art. 4.

Modifiche alle caratteristiche del biglietto di trasporto

1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 è sostituito dal seguente: «4. Nei trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato le indicazioni di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono riferite o all'emittente o ad una delle imprese che partecipano al trasporto. In tal caso gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono adempiuti dal soggetto indicato sul biglietto integrato per l'intera prestazione di trasporto ed i riversamenti dei corrispettivi effettuati da quest'ultimo nei confronti degli altri soggetti che partecipano al trasporto sono assoggettati ad imposta come prestazioni di servizi di trasporto nell'osservanza delle disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

Art. 5.

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6.

Efficacia

1. Il presente decreto si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla stessa data il decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1980 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 241

09A10533
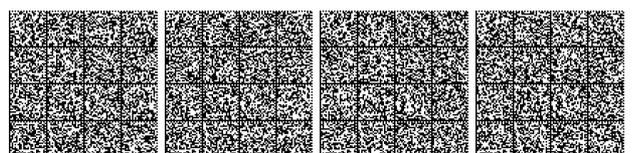
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 30 luglio 2009.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *d)* ed *f)* della legge n. 241/1990.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

PREMESSA

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha tra i propri compiti (legge 7 dicembre 2000, n. 383. art. 12):

- il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lett. d);

- l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lett. f).

A tal fine l'Osservatorio individua ogni anno le aree prioritarie di intervento.

Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento definisce:

- i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle iniziative/progetti;

- le priorità e i criteri di valutazione ai fini dell'ammissibilità al contributo.

1. Requisiti soggettivi

Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lett. d) ed f) dell'art. 12 citato, le associazioni di promozione sociale, singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di presentazione congiunta è necessario indicare il soggetto capofila dell'iniziativa/progetto e le modalità di partenariato che verranno adottate.
La cancellazione dell'associazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri di cui all'art. 7 citato, nel corso dell' attuazione del progetto, comporta l'immediata decadenza dal beneficio.

La richiesta di contributo, presentata per la realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera f) dell'articolo 12 citato, può prevedere la collaborazione di enti pubblici; in tali casi responsabile del progetto è, comunque, l'associazione proponente.

2. Requisiti oggettivi e priorità

L'associazione, singola o in partenariato, non può presentare richiesta di contributo per più di una iniziativa ai sensi della lett. d) dell'art. 12 comma 3 citato, né per più di un progetto ai sensi della lett. f) del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate.
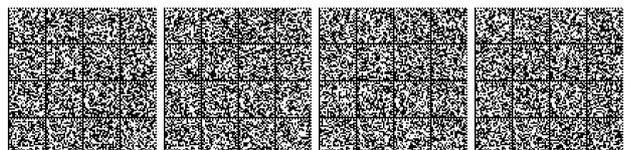
2.1 Aree di intervento delle iniziative di cui alla lett. d), art. 12 comma 3

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo, devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti, oppure l'informatizzazione dell'associazione, con particolare attenzione, nel secondo caso, al legame fra questa e la formazione nonché alla produzione di banche dati.

2.2 Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. f), art. 12 comma 3

Per l'anno in corso sono prioritariamente valutati i progetti a realizzarsi con riferimento alle seguenti aree:

- ***promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità***
- ***tutela e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani***
- ***promozione, tutela e sostegno per favorire l'inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio;***
- ***interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza***
- ***sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione***
- ***sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione***
- ***sostegno alla popolazione del territorio della regione Abruzzo colpita dal terremoto ed in particolare :***
  - ***interventi volti a promuovere la ricostruzione del tessuto sociale leso dall'evento sismico;***
  - ***interventi volti a fornire un supporto psicosociale dei soggetti colpiti dal terremoto;***
  - ***interventi per favorire il sostegno all'occupabilità dei soggetti svantaggiati, colpiti dal sisma.***

Il progetto/iniziativa per la regione Abruzzo deve prevedere attività esclusivamente rivolte alle popolazioni terremotate e per gli ambiti di intervento sopra citati.

Tutti gli interventi legati all'evento sismico otterranno un punteggio maggiore se proposti e realizzati con impegno comprovabile con la regione Abruzzo.
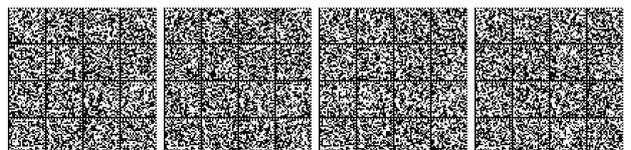
3. Durata delle iniziative/progetti

A pena di inammissibilità le iniziative di cui alla lettera d) ed i progetti di cui alla lettera f) articolo 12, comma 3, della legge 383/2000 non possono avere una durata superiore a dodici mesi .

4. Disponibilità finanziarie

Le disponibilità finanziarie per la realizzazione di iniziative/progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a € 11.000.000,00 (undici milioni)[1].

5. Costo delle iniziative e progetti e modalità di finanziamento

5.1. Il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna/o iniziativa/progetto non può superare, a pena di inammissibilità della domanda l'importo di 220.000 euro sia per la lett. d) che per la lett. f). L'iniziativa/progetto può essere presentata/o sia in forma singola che in partenariato.

Il costo complessivo comprende in ogni caso la quota che è posta a carico del proponente e la quota di contributo ministeriale erogato ai sensi della presente direttiva.

L'impegno finanziario da parte del proponente, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di contributo (All. 1) e riprodotto nel Piano Economico (All. 3), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa/progetto al contributo, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione dell'iniziativa/progetto proposta/o.

5.2. Le risorse finanziarie da parte del proponente devono essere assicurate nella misura del 20% dei costi complessivi dell'iniziativa/progetto. Il proponente deve specificare la fonte da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione.

5.3. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per iniziative/progetti che hanno già ricevuto finanziamenti, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o da altri fondi pubblici. Il legale rappresentante dell'associazione proponente (anche in caso di associazione capofila) deve presentare sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione secondo il modello contenuto nel formulario (All. 1).

La partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati può essere dichiarata con il modello contenuto nel formulario (All. 2) dal rappresentante legale ai sensi del DPR

---

[1] Salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio e fermo restando che tale ammontare sarà reso noto sul sito ministeriale dovendo in generale ritenersi tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.

445/2000 con la precisazione delle modalità con le quali viene attuata e con l'impegno che questa non venga utilizzata a copertura di costi del piano economico posti a carico del Ministero e/o dell'Associazione proponente per la realizzazione delle attività finanziate.

5.4. A pena di inammissibilità, l'iniziativa/progetto per la/il quale si chiede il contributo non può avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del soggetto proponente relativo all'anno 2008 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico).

Se si tratta di iniziativa/progetto presentata/o congiuntamente, il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.

L'iniziativa/progetto deve essere, a pena di inammissibilità, corredata/o da copia firmata dal rappresentante legale del bilancio o bilanci a consuntivo 2008.

5.5. Voci di spesa

Per le **iniziative lett. d)** i costi per progettazione e redazione dell'iniziativa devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo dell'iniziativa e le spese per l'informatizzazione acquisto, noleggio, di attrezzature, hardware e software non deve superare il 35% del costo complessivo dell'iniziativa.

Per i **progetti di cui alla lett. f)** i costi di progettazione e redazione del progetto e devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8%; le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenute entro l'importo massimo del 25% del costo complessivo del progetto.

5.6. Non sono comunque ammessi a rimborso i seguenti costi:

- ***gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi all'iniziativa/progetto per cui si chiede il contributo;***
- ***gli oneri relativi ad attività promozionali (riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale);***
- ***gli oneri connessi alla ristrutturazione o all'acquisto di immobili e loro pertinenze;***
- ***gli oneri connessi all'acquisto e al noleggio di autoveicoli e autovetture. Il noleggio può essere autorizzato solo se strettamente funzionale e finalizzato alle attività da svolgere;***
- ***gli oneri connessi all'organizzazione e/o partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (seminari e convegni; raduni ecc.) non strettamente collegati alle finalità dell'iniziativa/progetto finanziata/o;***
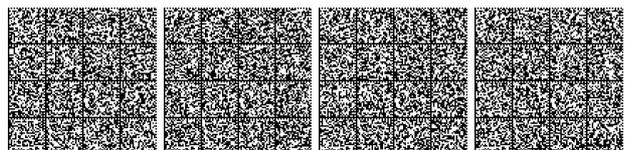
- ***gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non finanziati dall'iniziativa/progetto;***
- ***ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa/progetto.***

Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi reali.

6. <u>Modalità di presentazione di iniziative/progetti</u>

A. La richiesta di ammissione a contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve essere presentata in carta semplice mediante compilazione in ogni parte dell'apposito modello di domanda ALL. 1, del formulario di presentazione ALL. 2 e del Piano economico ALL. 3, uniti e parte integrante della presente Direttiva, sottoscritti in originale dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni proponenti, indicando - in questo secondo caso - quella capofila, e completa degli allegati indicati, ugualmente sottoscritti in originale dal legale rappresentante;

B. pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 35° giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il predetto termine, qualora coincida con un giorno non lavorativo, si intende differito alle ore 12,00 del primo giorno non festivo immediatamente successivo;

C. essere presentata o indirizzata in busta chiusa, recante l' indicazione del mittente e, se trattasi di iniziativa lett. d) o progetto lett. f) – Direttiva 2009, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali – Osservatorio nazionale dell'associazionismo – Div. II, via Fornovo n. 8, pal. C, II piano – 00192 Roma;

D. la <u>spedizione del plico</u> può avvenire tramite raccomandata r/r., o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta - nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. In ogni caso il plico <u>dovrà pervenire</u> al Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali – Osservatorio Nazionale dell'associazionismo - Divisione II, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma, palazzina A, II Piano – nei termini indicati al paragrafo 6. lett. B). Rimane a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

   È inoltre prevista in via sperimentale la compilazione on-line del formato elettronico della domanda di contributo e dei relativi allegati disponibili sul sito istituzionale del Ministero.
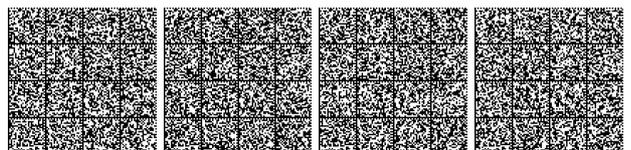
7. Motivi di inammissibilità

La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve, a pena di inammissibilità:

a) *essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art. 7 della L.383/2000 alla data di pubblicazione della presente Direttiva sulla GURI;*

b) *essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge 383/2000, da un documento, in copia conforme all'originale, attestante l'iscrizione nei suddetti registri;*

c) *essere presentata secondo le modalità previste al precedente punto 6;*

d) *essere presentata, sia in forma singola che in partenariato, per non più di una iniziativa ai sensi della lett. d) dell'art. 12 comma 3 citato, né per più di un progetto ai sensi della lett. f) del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate;*

e) *riguardare iniziative e progetti concernenti le aree di intervento previste dal punto 2.1 per la lett. d) e 2.2 per la lett. f) della presente Direttiva;*

f) *prevedere una durata non superiore a quanto indicato al punto 3 della presente Direttiva;*

g) *rispettare i limiti di costo e le relative prescrizioni stabiliti dal punto 5 e da tutti i sottoparagrafi dello stesso punto 5 ;*

h) *essere presentata da associazioni che non abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.*

i) *essere corredata, in caso di compartecipazione finanziaria, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.*

8. Valutazione dei progetti e delle iniziative

8.1. Procedura

Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti, pervenute entro i termini indicati dalla presente Direttiva, sono esaminati da una apposita Commissione, nominata con Decreto Direttoriale. La Commissione procede alla valutazione di ciascuna/o iniziativa/progetto e redige due distinte graduatorie (una per le iniziative di cui alla lett. d) e l'altra per i progetti di cui alla lett. f), secondo i criteri indicati nella presente Direttiva.

Le relative graduatorie sono approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento del Direttore Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali.
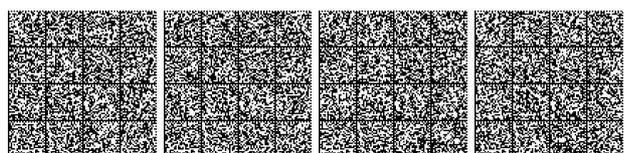
Il finanziamento delle iniziative e dei progetti avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie, e della conseguente percentuale di riduzione del finanziamento, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio con un ulteriore apposito decreto di impegno del Direttore generale.

Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale in relazione al punteggio ricevuto. In tale ultimo caso l'Amministrazione procederà d'ufficio ad operare una rimodulazione sulle macrovoci del prospetto riepilogativo del piano economico originario, in termini esclusivamente percentuali alla riduzione del contributo, e tale comunque da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità.

8.2. Criteri di valutazione per iniziative di cui all'art.12, comma 3, lett. d), legge 383/2000

N		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1	**Valutazione Iniziativa** - criterio della incentivazione alla formazione rispetto alla informatizzazione e alla creazione di banche dati: massimo 20 punti, da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi di 5 punti; - capacità di stabilizzazione dell'iniziativa formativa: massimo 10 punti, da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi di 2 punti; - criterio della congruità dell'iniziativa rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere: massimo 10 punti e avanzamenti progressivi di 2 punti.	da 0 a 40
2	**Presenza sul territorio nazionale** - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi di 1 punto in relazione al numero di regioni	da 0 a 15
3	**Valutazione capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio Associazione)** - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: il punteggio più alto (10) sarà attribuito all'iniziativa che avrà un costo inferiore al 50% del totale delle entrate dell'associazione e così decrescendo, a scalare secondo riduzioni progressive di 2 punti, alle iniziative con rapporti più elevati (es. 50%, 55%, ecc.), fino ad un massimo del 70%, rapporto oltre il quale il punteggio sarà pari a 0.	da 0 a 10
4	**Utilizzo /produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati ed interattivi** - totale punteggio attribuibile da 0 a 5, da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi.	da 0 a 5

N		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
5	**Dimensione dell'Associazione** - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo il seguente criterio relativo al numero dei soci dichiarati nel formulario di domanda: fino a 50.000 soci: 2 punti; oltre 50.000 soci e fino a 100.000: 4 punti; oltre 100.000 soci e fino a 400.000: 6 punti; oltre 400.000 soci e fino a 750.000: 8 punti; oltre 750.000 soci: 10 punti. Per le strutture di secondo livello ("associazioni di associazioni") qualora non sia possibile rilevare dal formulario di domanda il numero dei soci persone fisiche, troverà applicazione il criterio del numero delle realtà collettive federate secondo le seguenti modalità: fino a 300 strutture associate: 4 punti; oltre 300 strutture associate e fino a 1000: 6 punti; oltre 1000 strutture associate e fino a 2000: 8 punti; oltre 2000 strutture associate: 10 punti.	da 0 a 10
6	**Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno precedente e concernenti il funzionamento dell'associazione (verificata dal bilancio consuntivo/rendiconto 2008)** - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi.	da 0 a 10
7	**Iniziative , presentate in forma singola o associata, che prevedono attività chiaramente condivise in forma sinergica con altre iniziative, presentate nella presente direttiva da altre associazioni.**	da 0 a 10
	TOTALE	**Punti Max 100**

***8.2.1.** <u>Non saranno ritenute idonee e quindi non finanziabili le iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60 punti.</u>*

Le iniziative idonee che abbiano riportato punteggi da 60 a 100 possono subire una riduzione percentuale del contributo secondo la seguente tabella:

- da 60 a 70 punti riduzione percentuale fino al 40%;

- da 70 a 80 punti riduzione percentuale fino al 30%;

- da 80 a 90 punti riduzione percentuale fino al 20%;

- da 90 a 95 punti riduzione percentuale fino al 10%;

- da 95 a 100 nessuna riduzione.

8.2.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un' iniziativa presentata dall'associazione nazionale e un'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, raggiungano entrambe un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, <u>sarà finanziata unicamente l'iniziativa a titolarità dell'associazione nazionale</u>.
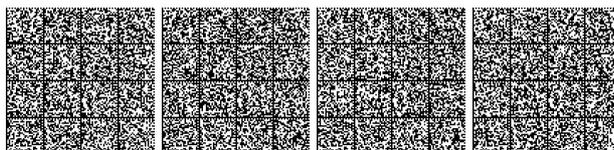
8.3. Criteri di valutazione per progetti di cui all'art.12, comma 3, lett. f), legge 383/2000

N		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1	**Valutazione del progetto** - congruità e coerenza del progetto rispetto all'ambito di intervento individuato tra quelli indicati al punto 2.2 della Direttiva: da 0 a 10 - Coerenza tra ambito di intervento individuato (punto 2.2) con gli obiettivi e le metodologie descritte nella proposta progettuale: da 0 a 10 - Congruità del progetto rispetto ai fabbisogni e agli obiettivi che si intendono realizzare (es. esigenza individuata, obiettivi, fasi e azioni programmate, realizzazione e risultati previsti): da 0 a 10; - Rispondenza e congruenza con il contesto sociale territoriale di riferimento: da 0 a 10	da 0 a 40
2	**Valenza nazionale del progetto** - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo il seguente criterio: numero di regioni coinvolte inferiore a 3: 0 punti; da 3 a 5 regioni coinvolte: 7 punti; da 6 a 11 regioni coinvolte: 14 punti; 12 o più regioni coinvolte: 15 punti; coinvolgimento della sola regione Abruzzo 8 punti	da 0 a 15
3	**Collaborazione con enti pubblici** (da provare mediante documentazione in originale) totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di collaborazione 0 punti; presenza di enti pubblici con impegni comprovabili fino a 10 punti a secondo del numero e della qualità delle collaborazioni; impegno comprovabile con la sola regione Abruzzo 6 punti	da 0 a 10
4	**Valutazione benefici su territori svantaggiati** (Regioni Obiettivo Convergenza(Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) e territori terremotati della regione Abruzzo in base alla capacità di coinvolgimento delle strutture interessate - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica:assenza di coinvolgimento 0 punti; benefici per il coinvolgimento su una sola regione 5 punti; benefici per il coinvolgimento su più regioni 10 punti; benefici per il coinvolgimento in caso della sola regione Abruzzo 8 punti;	da 0 a 10

N		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
5	**Valutazione capacità realizzativa del progetto** (rapporto costo progetto e entrate del bilancio) - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: il punteggio più alto (10) sarà attribuito al progetto che avrà un costo inferiore al 50% del totale delle entrate dell'associazione e così decrescendo, a scalare secondo riduzioni progressive di 2 punti, ai progetti con rapporti più elevati (es. 50%, 55%, ecc.), fino ad un massimo del 70%, rapporto oltre il quale il punteggio sarà pari a 0.	da 0 a 10
6	**Presenza di effettivi e validi strumenti di monitoraggio** - totale punteggio attribuibile da 0 a 5, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza 0 punti, strumenti minimi di monitoraggio 3 punti, strumenti eccellenti di monitoraggio 5 punti.	da 0 a 5
7	**Progetti, presentati in forma singola o associata, che prevedono attività chiaramente condivise in forma sinergica con altri progetti, presentati nella presente direttiva da altre associazioni**	da 0 a 10
TOTALE		**Punti max 100**

8.3.1. *Non saranno ritenuti idonei e quindi non finanziabili i progetti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60 punti.*

I progetti idonei che abbiano riportato punteggi da 60 a 100 possono subire una riduzione percentuale del contributo secondo la seguente tabella:
- da 60 a 70 punti riduzione percentuale fino al 40%;
- da 70 a 80 punti riduzione percentuale fino al 30%;
- da 80 a 90 punti riduzione percentuale fino al 20%;
- da 90 a 95 punti riduzione percentuale fino al 10%;
- da 95 a 100 nessuna riduzione.

8.3.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un progetto presentato dall'associazione nazionale e un progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale raggiungano entrambi un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziato unicamente il progetto a titolarità dell'associazione nazionale.

8.4. Ai fini della valutazione riguardo alla collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realtà private (associative e non), è necessario che il soggetto proponente presenti idonea documentazione riferita specificamente all'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo ai sensi della presente direttiva, e non riferita a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. La documentazione prodotta deve confermare il concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attività e non riferirsi ad un generico plauso per l'iniziativa/progetto.

Nel caso tale impegno sia rappresentato da un co-finanziamento dell'iniziativa/progetto, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 5.3, relativamente al concorso finanziario di altri soggetti, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione all'iniziativa/progetto e lo specifico impegno finanziario assunto. Tale contributo dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione dell'iniziativa/ progetto per le finalità degli stessi.

9. Esiti della valutazione delle iniziative/progetti

L'Amministrazione invia apposita comunicazione circa l'esito della valutazione, della ammissione/non ammissione a contributo e del finanziamento totale o parziale secondo la tabella di cui al punto 8.2.1. e 8.3.1.

Il finanziamento delle iniziative e dei progetti, con decreto direttoriale di impegno, avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie, e della conseguente percentuale di riduzione del finanziamento, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio.

Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale in relazione al punteggio ricevuto. In tale ultimo caso l'Amministrazione procederà d'ufficio ad operare una rimodulazione del piano economico originario, in termini esclusivamente percentuali e proporzionali alla riduzione del contributo, sulle singole macrovoci di costo.

9.1. Nei casi di contributo parziale di iniziative/progetti, ai sensi di quanto previsto al paragrafo precedente, le associazioni che intendono realizzare le attività, procedono ad accettare il piano economico rimodulato operando modifiche esclusivamente nell'ambito delle microvoci interessate, modifiche tali da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità dell'iniziativa/progetto originarie/i.

A tale scopo, in ogni caso, gli elementi valutati dalla Commissione per l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri sopra citati non potranno essere modificati e ridotti se non in misura proporzionale rispetto a quelli indicati nella domanda presentata ed ammessa a finanziamento.

La proposta di modifica, anche in caso di assunzione da parte del proponente dell'importo eccedente a proprio carico, deve essere redatta utilizzando i modelli disponibili

sul sito web ministeriale (pubblicati successivamente alla comunicazione di ammissione a contributo) e presentata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione di ammissione a contributo, totale o parziale, da parte dell'Amministrazione. Quest'ultima procede alla valutazione, all'eventuale richiesta di integrazione ed alla approvazione.

9.2. Al fine di facilitare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo da parte dell'Amministrazione riguardo alla gestione ed allo stato finanziario del progetto/iniziativa, l'associazione deve utilizzare una codificazione contabile appropriata

9.3. L'avvio dell'iniziativa/progetto avviene a seguito della stipula della convenzione predisposta dall'Amministrazione conformemente al modello allegato della presente direttiva (All.4), e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Il legale rappresentante dell'associazione (o dell'associazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.

9.4. In caso di partenariato, all'associazione capofila, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita, mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.

9.5. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione dell'iniziativa/progetto: il titolo del progetto/iniziativa e la circostanza che è finanziata/o dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi della lett. d) o f) della legge 383/2000 – Direttiva annualità 2009.

L'utilizzo del logo ministeriale deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

10. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato in due fasi:

- ***una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un massimo del 70% del contributo concesso*** è versata, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo paragrafo 11, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio. La richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dell'Istituto bancario e del codice IBAN del conto intestato all'Associazione.
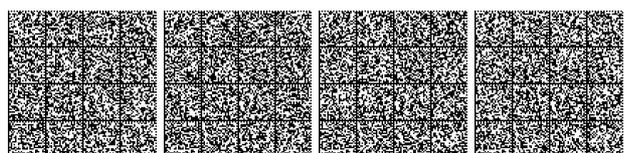
- ***il saldo*** è erogato al termine della realizzazione dell'iniziativa/progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile svolto dai competenti Uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; tale controllo è effettuato sulla base della relazione e rendicontazione finale presentate dall'associazione, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione dell'iniziativa/progetto e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale. L'effettiva erogazione del saldo deve avvenire entro 12 mesi a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilità di cassa sui competenti capitoli di bilancio. Il Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere.

11. Modalità di affidamento di attività a soggetti esterni

La realizzazione di iniziative/progetti finanziate secondo quanto stabilito dalla presente direttiva **non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni**, salvo che nel caso di specifiche attività che l'associazione non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interna. Tali attività non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.

L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività può essere previsto sin dalla definizione dell'iniziativa/progetto per la quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa/progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attività che si intendono affidare all'esterno. In sede di rendicontazione, inoltre, l'associazione beneficiaria deve produrre la documentazione relativa alle modalità adottate per lo svolgimento di quanto affidato all'esterno (acquisizione di almeno tre preventivi uniformi e scelta di quello più conveniente).

Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività insorga in corso di realizzazione dell'iniziativa/progetto, è necessario inoltrare all'Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate.

12. Fideiussione

Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del contributo ministeriale all'iniziativa/progetto).

La fideiussione, che costituisce costo imputabile all'iniziativa/progetto, deve:

a. essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito web ministeriale;
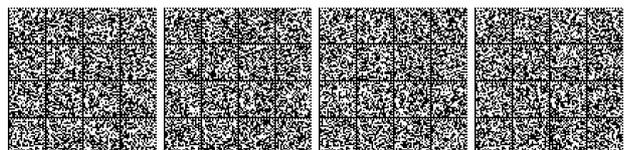
b. essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal D.Lgs 385/93 e, specificamente:

• elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art.107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;

• elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;

c. contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;

d. contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione; detto svincolo potrà essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese già riconosciute a seguito della verifica amministrativo-contabile, di cui al punto 9, ed effettivamente pagate. Per il pagamento del saldo fino al 30% dovrà essere presentata un'ulteriore fideiussione per gli impegni di spesa riconosciuti e non pagati.

13. Monitoraggio in itinere

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e/o l'Amministrazione possono sottoporre le iniziative/progetti ammessi a contributo a verifiche sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso, le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare alla Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali a metà della realizzazione delle attività progettuali ed al termine delle stesse, dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento/conclusione dell'iniziativa/progetto, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo i modelli pubblicati sul sito web ministeriale.

Nel caso di accertamento di cause che evidenzino l'impossibilità e/o l'incapacità dell'associazione all'attuazione dell'iniziativa/progetto ovvero di un utilizzo del contributo non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente, fatta salva ogni ulteriore azione, può disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione degli accrediti, revocare il contributo e chiedere la restituzione delle somme già versate.

La presente direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Roma, 30 luglio 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 294

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Osservatorio nazionale dell'Associazionismo
Direzione Generale per il Volontariato l'Associazionismo e le Formazioni Sociali
Via Fornovo,8 – Pal. C – II piano
00192 Roma

***OGGETTO*: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge del 7 dicembre 2000, n. 383 – Direttiva 2009.**

☐ **INIZIATIVA D)**
☐ **PROGETTO F)**

Il sottoscritto____________________________________ , rappresentante legale dell'Associazione ______________________________, C.F. dell'associazione__________________, con sede legale nel comune di ____, provincia di ______________, cap. ________, indirizzo _________________________________ - tel. __________________ fax ______________ e-mail _______________________

- avente natura giuridica di Associazione: ☐ con personalità giuridica ☐ priva di personalità giuridica
- avente come soci Persone: ☐ fisiche ☐ giuridiche ☐ fisiche e persone giuridiche
- iscritta al Registro (nazionale/regionale/ registro della Provincia autonoma) delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n. ____, del_____________ (Allegare alla presente domanda documento attestante l'iscrizione ad un Registro regionale o a quello di una provincia autonoma);
- che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:

A. ____
B. ____
C. ____

CHIEDE

l'assegnazione di un contributo ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. ____ della legge del 7 dicembre 2000, n. 383, per la realizzazione dell'iniziativa/progetto, allegata/o alla presente domanda:

Titolo dell'iniziativa/progetto: ____ ____

<table>
<tr><td colspan="3">Aree di intervento (punto 2.1 della Direttiva per le iniziative lett. d); punto 2.2 per i progetti lett. f):</td></tr>
<tr><td>Contributo richiesto</td><td>€</td><td>… %</td></tr>
<tr><td>Quota a carico dell’associazione</td><td>€</td><td>… %</td></tr>
<tr><td>Costo complessivo dell’iniziativa/progetto</td><td>€</td><td>100%</td></tr>
</table>

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, quindi sotto la propria responsabilità personale il sottoscritto rappresentante legale dell’organizzazione richiedente il contributo.

DICHIARA

(*allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR 445/2000*).

- che la quota a carico dell’Associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti è di € ____________________, pari al 20 % del costo complessivo dell’iniziativa/progetto (*punto 5.2 della Direttiva*);

- che l’iniziativa/progetto per la/il quale si richiede il contributo ha una durata pari a mesi: ________(*max 12 mesi per la lett. d) e per la lett. f*) (*punto 3 della Direttiva*);

- che le informazioni contenute nella domanda di contributo (All. 1), nel formulario di presentazione (All. 2) e nel piano economico (All. 3) sono autentiche e veritiere;

- che il numero dei soci dell’associazione proponente e/o Associazioni Proponenti alla data odierna è n. _______________ di persone fisiche e/o n. ______________ di persone giuridiche;

- che l’Associazione Proponente, e/o Associazioni Proponenti in caso di partenariato, ha/non ha percepito contributi pubblici, diretti o indiretti, per il funzionamento nel corso del 2008 per un totale di contributi _______________ pari al ___% rispetto alle entrate iscritte a bilancio;

- che il presente progetto/iniziativa non è mai stato oggetto di finanziamenti/contributi pubblici (*punto 5.3 della Direttiva*);

- che all’iniziativa/progetto parteciperanno come co-finanziatori i seguenti soggetti (*punti 5.3 e 8.4 della Direttiva*)
  1.
  2……
  (*Allegare la documentazione concernente le modalità con le quali viene attuato il co-finanziamento corredata dalla dichiarazione concernente l’impegno dell’associazione che questo non venga utilizzato a copertura di costi del piano economico posti a carico del Ministero e/o dell’Associazione proponente per la realizzazione delle attività finanziate)*.

- che il costo dell’iniziativa/progetto per il quale si richiede il finanziamento non supera il 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo dell’associazione per l’anno 2008 ovvero, nel caso l’iniziativa/progetto sia presentata/o congiuntamente da più Associazioni, il 100% della somma delle entrate dei rispettivi conti economici (punto 5.4 della Direttiva)

***(N.B.: Si ricorda che ai sensi del punto 5.4 della Direttiva è comunque necessario allegare copia del bilancio (o dei bilanci in caso di partenariato) a consuntivo 2008)*;**

- dichiara altresì di:

  . non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n. 313/2002
  · non aver riportato condanne penali;
  · non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione;
  · non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio.

Data

Firma del rappresentante legale
dell’associazione (o della capofila)

(***Da compilare solo nel caso di presentazione congiunta con altre associazioni***).

Le sottoscritte Associazioni dichiarano che, in caso di ammissione a contributo dell’iniziativa/progetto trasmetteranno atto di procura, con firma del legale rappresentante autenticata da un notaio, costituente mandato con rappresentanza all’incasso all’Associazione _________________, con sede legale in __________, sin d’ora individuata come capofila

* Firma dei rappresentanti legali delle associazioni proponenti e data

____

____

____

**** Tutte le associazioni partner devono sottoscrivere la presente dichiarazione congiunta (allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR 445/2000*).**

ALLEGATO N. 2

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA/PROGETTO (DIRETTIVA 2009)

● **Titolo dell'iniziativa/progetto:**

(per esteso)

● **Anagrafica dell'associazione proponente/capofila**[1]**:**

Denominazione	
Codice fiscale/Partita IVA	
Indirizzo sede legale	
Telefono	
Fax	
E-mail per la corrispondenza con il Ministero	
Nome del rappresentante legale	
Nome del responsabile dell'iniziativa/progetto	
Personalità giuridica	si/no
Estremi provvedimento di iscrizione al Registro	
Tipologia Registro	(Nazionale, Regionale, Province autonome di Trento e Bolzano)

● **Riferimenti bancari:**

Codice IBAN	
Istituto e filiale di riferimento	

● **Anagrafica delle associazioni co-proponenti** *(da compilare per ogni associazione co-proponente dell'iniziativa/progetto)*:

Denominazione:	
Codice fiscale/Partita IVA	
Indirizzo sede legale	
Telefono	
Fax	
E-mail per la corrispondenza con il Ministero	
Nome del rappresentante legale	
Personalità giuridica	si/no
Estremi provvedimento di iscrizione al Registro	
Tipologia Registro	(Nazionale, Regionale, Province autonome di Trento e Bolzano)

[1] E' necessario segnalare eventuali variazioni che potrebbero intervenire in corso di svolgimento dell'iniziativa/progetto.

● **Anagrafica dei soggetti affiliati e associati:**

Per "soggetti affiliati" o "associati" (nell'ambito dei quali devono ricondursi anche i soggetti "federati" e le articolazioni territoriali, comunque denominati) si intendono i soggetti coinvolti nelle attività dell'iniziativa/progetto che vantino un rapporto di effettiva affiliazione o associazione con l'associazione proponente o co-proponente. Per il riconoscimento a rimborso e l'ammissibilità a rendicontazione dei relativi costi:
- il rapporto di affiliazione o di associazione deve esistere prima dell'esecuzione delle attività (in particolare, il rapporto di affiliazione o associazione dovrà essere dimostrato al Ministero attraverso la trasmissione, necessariamente prima dell'esecuzione delle attività, del relativo atto sottoscritto).
*Indicare obbligatoriamente la denominazione, la natura giuridica, la sede, il C.F. ed il nominativo del legale rappresentante di ciascun soggetto affiliato o associato coinvolto, specificando l'attività nella quale sarà coinvolto (**N.B.** in nessun caso sarà ammesso lo svolgimento di attività da parte di soggetti affiliati o associati diversi da quelli sotto indicati)*

Soggetto n.…	
Tipologia di rapporto	
Denominazione	
Natura giuridica	
Sede legale	
C.F.	
Legale Rappresentante	
Attività da svolgere nell'iniziativa/progetto	

● **Descrizione dell'iniziativa/progetto ed Ambiti operativi di intervento** *(punto 2.1 - 2.2 della Direttiva): max 2 pagine*

L'idea

Le esigenze rilevate

Gli obiettivi perseguiti

Le fasi di attuazione dell'iniziativa/progetto (elencare le fasi da dettagliare successivamente)

Le metodologie di intervento previste (indicare le metodologie previste per ciascuna fase).

Utilizzo/produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati e interattivi.

I risultati attesi

● **Ambiti operativi dell'iniziativa/progetto** *(Punto 2.1 - 2.2 della Direttiva)*:

- ……….
- ………
- ……….

● **Durata complessiva dell'iniziativa/progetto** *(Punto 3 della Direttiva)*

Iniziativa lett. d) Mesi _________ (max 12 mesi)
Progetto lett. f) Mesi _________ (max 12 mesi)

● **Articolazione temporale dell'iniziativa/progetto** *(per fasi e soggetto/i attuatore/i: proponente, co-proponente, affiliato, associato, soggetto federato e articolazione territoriale)*:

N. Fase	Denominazione Fase	Durata (in mesi)	Soggetto/i attuatore/i
I			
II			
III			
n.			

● **Diagramma di Gannt dell'iniziativa/progetto** *(il diagramma va compilato indicando sulla colonna "Fasi" il numero della Fase dell'iniziativa/progetto e annerendo, la relativa riga, in corrispondenza del periodo – espresso in mesi – di svolgimento di ciascuna Fase. Il mese 1 corrisponde al mese di avvio dell'iniziativa/progetto)*:

FASI/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I												
II												
III												
IV												
n.												

● **Ambito territoriale** *(indicare l'ambito territoriale – per regioni, province, comuni –in cui ricade l'iniziativa/progetto. **N.B.**: L'ambito territoriale non deve coincidere solamente con le regioni, province e comuni di provenienza dei destinatari e/o dei soggetti attuatori e/o coinvolti nell'iniziativa/progetto, ma si deve trattare di una effettiva partecipazione, attiva e di fatto, del tessuto territoriale interessato*:

indicare la/e regione, la/e provincia e il comune

● **Destinatari dell'iniziativa/progetto** *(per destinatari si intendono i beneficiari effettivamente raggiunti dall'iniziativa/progetto in ragione delle attività da espletare e non i soggetti comunque interessati e/o coinvolti nelle relative attività).*

Numero e tipologia *Indicare i criteri e le modalità con cui sono stati o saranno individuati i destinatari dell'intervento (max 20 righe)*

● **Trasferibilità dell'iniziativa/progetto e/o dei risultati** *(descrivere se e con quali modalità di prevedere la trasferibilità e/o la ripetibilità dell'iniziativa/progetto e/o dei risultati attesi anche a contesti ulteriori e diversi da quelli di riferimento)***:**

(Per la lett. d segnalare in particolare la eventuale "stabilizzazione" delle attività in futuro)

- **Elencare le attività di formazione** *(specificare l'associazione di appartenenza)*

numero	**Titolo del corso di formazione**	**Numero, tipologia di destinatari**	**Docenti e argomenti trattati**	**Durata e luogo di svolgimento**
I **II** **III** **n.**				

- **Strumenti di valutazione e di monitoraggio intermedi e/o finali**

(Indicare, solo se previsti, gli strumenti di valutazione intermedi e/o finali eventualmente applicati con riferimento a ciascuna azione/risultato/obiettivo d progetto)

Obiettivo	**Attività**	**Tipologia strumenti**

- **Elencare le iniziative/progetto finanziate per gli anni precedenti. (***Precisarne il titolo e l'ambito di intervento)*

1.Anno 200.. lett. d) / f) " Titolo" **2.** **3.** **4.** **n.**
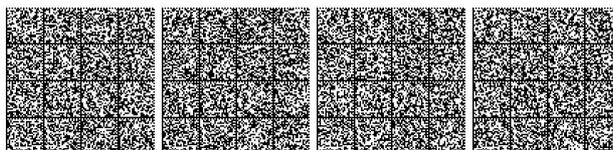
• Descrizione analitica delle fasi di attuazione dell'iniziativa/progetto

RIPETERE ***LO SCHEMA SEGUENTE PER DESCRIVERE CIASCUNA FASE, NELLA STRETTA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI FORNITE PER LA COMPILAZIONE CON LE NOTE IN*** LEGENDA

FASE[1] N….:
……………………….

Durata della fase [2].
Attività previste[3]. Attività 1 Attività 2 Attività n
Ambito territoriale[4]. Attività 1 Attività 2 Attività n
Personale interno[5]. Numero *Specificare per ciascun soggetto:* – Datore di lavoro (associazione proponente; associazione co-proponente; affiliata; associata; soggetto federato; articolazione territoriale) – Nome e Cognome (se già conosciuto) – Mansione/ruolo – Tipo di contratto (determinato/indeterminato)
Personale esterno[6]. Numero *Specificare per ciascun soggetto:* – Committente (associazione proponente; associazione co-proponente; affiliata; associata; soggetto federato; articolazione territoriale) – Nome e Cognome (se già conosciuto) – Mansione/ruolo – Tipo di contratto
Volontari[7]. *Specificare:* - Numero - Attività da svolgere
Destinatari finali[8]. *Specificare:* - Numero - Tipologia

Affidamento di attività a soggetti giuridici esterni [9.] Numero affidamenti e importo totale affidamenti *Specificare per ciascun affidamento:* - Denominazione affidatario (ove possibile) - Attività delegata (ordinare per numero progressivo: 1, 2, n) - Importo stimato da corrispondere
Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali[10.] Importo totale acquisti *Specificare per ciascuno di essi:* - Servizio da acquistare (ordinare per numero progressivo: 1, 2, n) - Importo - Rapporto di accessorietà/strumentalità
Accordi per collaborazioni o reti di collegamento previste con soggetti pubblici, altre organizzazioni o gruppi informali *(a titolo gratuito)* [11.] *Specificare:*- Denominazione- Tipologia di ente o organizzazione - Attività da svolgere

Legenda per la compilazione dello schema di descrizione analitica delle fasi

1. Fase N. *....*
Le fasi devono coincidere con quelle indicate nel Diagramma di Gannt

2. Durata della fase
In mesi coerentemente con il Diagramma di Gannt

3. Attività previste
Indicare per ciascuna fase le attività previste, indicandole in ordine numerico, descrivendole ed elencando il programma di azioni/eventi che si intendono svolgere.
Specificare il numero e le modalità di svolgimento di corsi, riunioni e incontri di gruppo di lavoro, di seminari, convegni, etc…(es. riunioni bimestrali del gruppo di lavoro, corso di formazione di n… ore e … giorni, 3 videoconferenze).
Precisare anche il ruolo di eventuali associazioni co-proponenti e dei soggetti affiliati/associati

4. Ambito territoriale *(da specificare per ciascuna attività elencata nella fase)*
Indicare l'ambito territoriale – per regioni, province, comuni –in cui ricade l'iniziativa/progetto.
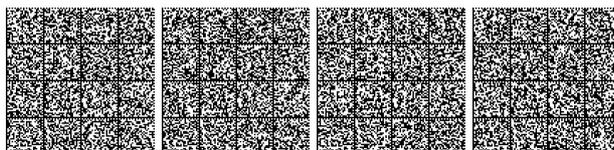
L'ambito territoriale non deve coincidere solamente con le regioni, province e comuni di provenienza dei destinatari e/o dei soggetti attuatori e/o coinvolti nell'iniziativa/progetto, ma si deve trattare di una effettiva partecipazione, attiva e di fatto, del tessuto territoriale interessato.

5. Personale interno

Si intendono i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato. Indicare numero, ruolo/mansione, tipologia del contratto e contenuto dell'attività da prestarsi per l'iniziativa/progetto. Ove individuati, specificare i nominativi dei soggetti.

Si precisa che in caso di utilizzo nell'ambito delle attività dell'iniziativa/progetto, il personale dipendente delle associazioni co-proponenti e dei soggetti affiliati o associati è da intendersi comunque come "interno".

L'ammissione a rendicontazione del costo del personale interno si intende subordinato, tra l'altro, alla predisposizione e documentazione di specifici diari di bordo sottoscritti dal prestatore e dal responsabile dell'iniziativa/progetto dai quali sia possibile evincere, con riferimento a ciascuna lettera di incarico/contratto, il giorno, l'orario, la sede di svolgimento delle attività, nonché il contenuto delle attività espletate.

6. Personale esterno

Si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro subordinato e per cui sia previsto un contratto di lavoro - a prestazione d'opera professionale, collaborazione a progetto o in regime occasionale, ecc…- o una lettera di affidamento d'incarico controfirmata per accettazione, in cui risulti comunque esplicitato in dettaglio l'oggetto della prestazione lavorativa richiesta, la durata del contratto ed il relativo compenso fissato in relazione alla tipologia del rapporto concordato. Per i contratti a progetto si faccia riferimento alla circolare n.1 del 2004 del Ministero del Lavoro, reperibile sul sito www.lavoro.gov.it..

Relativamente agli incarichi conferiti a personale già interno dell'Associazione e/o delle associazioni co-proponenti e dei soggetti affiliati o associati, ivi compresi gli amministratori, con o senza poteri di rappresentanza, si precisa altresì che gli incarichi dovranno necessariamente avere ad oggetto attività ulteriori e diverse da quelle ordinariamente prestate e svolte in ragione del rapporto di lavoro dipendente e/o dell'incarico di amministratore.

Nel caso gli amministratori dell'associazione capofila, dell'associazione co-proponente e/o dei soggetti affiliati o associati siano coinvolti nell'iniziativa/progetto come personale esterno, deve essere fornita copia conforme all'originale - con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR. 445/2000 - dell'atto dell'organo statutariamente competente con cui viene loro conferito l'incarico inerente l'iniziativa/progetto e il relativo importo destinato.

In nessun caso il personale interno dell'associazione capofila potrà essere impegnato e rendicontato quale personale esterno di un'associazione co-proponente o di un soggetto affiliato o associato; analogamente, in nessun caso il personale interno di un'associazione co-proponente o di un soggetto affiliato o associato potrà essere impegnato e rendicontato quale personale esterno dell'associazione capofila, di un'altra associazione co-proponente o di un altro soggetto affiliato o associato.

L'ammissione a rendicontazione del costo del personale esterno si intende subordinato, tra l'altro, alla predisposizione e documentazione di specifici diari di bordo sottoscritti dal prestatore e dal responsabile dell'iniziativa/progetto dai quali sia possibile evincere, con riferimento a ciascuna lettera di incarico/contratto, il giorno, la sede di svolgimento delle attività, nonché il contenuto delle attività espletate.

7. Volontari

Per volontari si intendono solo persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono essere retribuite.

In nessun caso potranno essere impegnati quali volontari nelle attività progettuali persone fisiche dipendenti o impegnate e rendicontate quale personale esterno dell'associazione capofila, di un'associazione co-proponente o di un soggetto affiliato o associato.

8. Destinatari finali

Si intendono quei soggetti destinatari diretti delle singole attività dell'iniziativa/progetto e non i potenziali interessati.

Per le attività di tipo formativo-corsuale è obbligatoria l'istituzione di un registro di presenza dei destinatari delle stesse, numerato, timbrato e sottoscritto, in ogni pagina, dal responsabile dell'iniziativa/progetto che
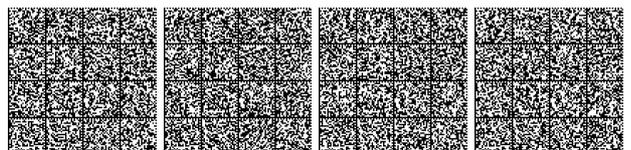
ne deve attestare la veridicità e con l'indicazione nel frontespizio degli estremi del progetto/iniziativa, la fonte e l'annualità del finanziamento ministeriale.
Da detto registro deve essere possibile verificare:
- le giornate e gli orari di presenza dei partecipanti, con i nominativi e la sottoscrizione degli stessi;
- gli argomenti trattati, sottoscritti dai docenti/relatori e dal responsabile del progetto/iniziativa.
Il registro dovrà essere predisposto anche con riferimento ad attività di tipo formativo-corsuale svolte con modalità "non in presenza" o "a distanza". In tale ipotesi la partecipazione dei destinatari alle attività ed i tempi (giornate ed orari) di impegno dovranno essere attestati dal docente/relatore incaricato dello svolgimento dell'attività e dal responsabile di iniziativa/progetto.

9. Affidamento di attività a soggetti giuridici esterni
Per affidamento di attività a soggetti esterni, si intende l'affidamento, a titolo oneroso, di parte delle attività progettuali a soggetti giuridici terzi diversi dall'associazione capofila, dall'associazione co-proponente o dai soggetti affiliati o associati. Si precisa che l'affidamento all'esterno di attività di formazione è da considerarsi sempre una delega.
Non è possibile affidare o delegare all'esterno le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.
Specificare, nel riquadro, in modo dettagliato il soggetto delegato, i contenuti dell'incarico, le motivazioni, l'assenza di analoghe professionalità interne.
Si precisa che non costituisce delega l'affidamento della realizzazione di parte delle attività ad un'associazione co-proponente, a un soggetto affiliato o associato; in questo caso, in sede di rendicontazione, il riconoscimento delle spese avverrà con il criterio dei costi reali in ragione della relativa tipologia e delle rispettive regole di rendicontazione.
Le attività delegate devono essere affidate con un sistema trasparente di selezione tra almeno tre preventivi (la cui richiesta dovrà essere esibita in sede di verifica amministrativo-contabile) ai fini della individuazione dell'offerta più conveniente.
10. Acquisto di beni e servizi accessori o strumentali
Dettagliare con riferimento a ciascun acquisto l'oggetto, il costo, il rapporto di accessorietà/strumentalità dei servizi dei quali è previsto l'acquisto.
L'acquisto di servizi accessori o strumentali deve essere effettuato con un sistema trasparente di selezione tra almeno tre preventivi (la cui richiesta dovrà essere esibita in sede di verifica amministrativo-contabile) ai fini della individuazione dell'offerta più conveniente.
11. Accordi per collaborazioni o reti di collegamento previste con soggetti pubblici, altre organizzazioni o gruppi informali *(a titolo gratuito)*
Produrre la copia accordo, se già non trasmessa.
Si precisa che in tale campo devono essere indicati unicamente i soggetti diversi da quelli già individuati quali proponente, co-proponenti, affiliati ed associati.
In tale campo devono essere indicate anche le articolazioni territoriali diverse dal soggetto co-proponente e dai soggetti affiliati/associati coinvolte nelle attività con la previsione esclusiva del rimborso delle spese di viaggio e vitto rendicontate dei propri volontari.
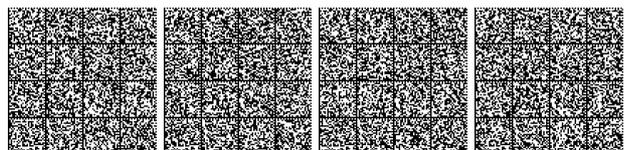
ALLEGATO N. 3

PIANO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO
(DIRETTIVA 2009)

PIANO ECONOMICO

VOCI DI COSTO	IMPORTO PREVISTO
1 SPESE DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE	
1 a. Personale esterno	€
1 b. Personale interno	€
1 c. Acquisto di servizi accessori o strumentali	
	Subtotale max 8% tot. generale ***€***
2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI	
2 a. Personale esterno	€
2 b. Personale interno	€
2 c. Acquisto di beni e servizi accessori o strumentali	€
	Subtotale ***€***
3 SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE (*ivi comprese le spese per Direzione, Coordinamento e Gestione***)**	
3 a. Personale esterno	
3 b. Personale interno	
3 c. Acquisto di beni e servizi accessori o strumentali	
3 d. Altro (affitto locali, telefono, luce, etc …)	

	Subtotale ***€***
4. AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A SOGGETTI ESTERNI *(Riportare nel box tutte le deleghe previste. Specificare obbligatoriamente il costo delle attività delegate coerentemente con quanto previsto nel formulario descrittivo)*	
4 a. Formazione	€
4 b. Progettazione	€
4 c. Ricerca	€
4 d. Altro	
	Subtotale ***€***
5 SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO	
5 a. Personale interno	€
5 b. Personale esterno	€
5 c. Volontari	€
5 d. Destinatari	€
5 e. Acquisto di servizi accessori o strumentali (es. alloggio, trasporto, catering, ecc…)	
	Subtotale ***€***
6 SPESE PER ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO, BENI STRUMENTALI **(***le sottoelencate spese sono riconducibili alla categoria dell'acquisto di beni accessori e strumentali***)**	
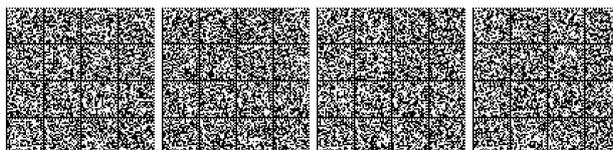
6 a. Acquisto attrezzature	€
6 b. Affitto attrezzature	€
6 c. Ammortamento attrezzature	€
6 d. Materiale didattico	€
6 e. Materiale di consumo	€
	Subtotale max 35% tot. generale per iniziative lett. d) e max 25% tot. generale per progetti lett. f)
7 SPESE PER FIDEIUSSIONE	
	Subtotale ***€***
8 ALTRE VOCI DI COSTO	
…………………..	€
	Subtotale ***€***
COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA/PROGETTO	***Somma subtotali*** ***€***

FINANZIAMENTO PUBBLICO   **€**
COFINANZIAMENTO PRIVATO   **€**
SPECIFICARE IN MODO CHIARO E DETTAGLIATO LA/LE FONTE/I DEL FINANZIAMENTO PRIVATO (VOCE DI ENTRATA DEL BILANCIO)

Firma del Legale Rappresentante dell'associazione
(o di quella Capofila)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL PIANO ECONOMICO

VOCI DI COSTO	COSTI	PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE GENERALE
1 SPESE DI REDAZIONE E PROGETTAZIONE *max 8% del costo complessivo*	€	%
2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI	€	%
3 SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE	€	%
4. AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A SOGGETTI ESTERNI	€	%
5 SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO	€	%
6 SPESE PER ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO, BENI STRUMENTALI *max 35% tot. generale per iniziative lett. d) e max 25% tot. generale per progetti lett. f)*	€	%
7 SPESE PER FIDEIUSSIONE	€	%
8 ALTRE VOCI DI COSTO	€	%

%: ______	**COSTO FINANZIAMENTO PUBBLICO**	€
%: ______	**COFINANZIAMENTO PRIVATO**	€
100%	**COSTO TOTALE**	€

Firma del Legale Rappresentante
dell'associazione
(o di quella Capofila)
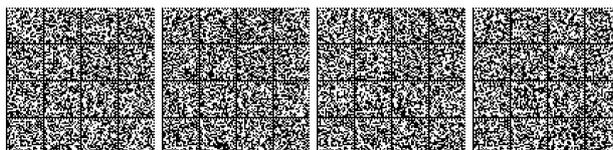
ALLEGATO N. 4 - DIRETTIVA 2009
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009

FRA

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, C.F. 80237250586, con sede in Roma, Via Fornovo 8, rappresentato dal Direttore della Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali (di seguito denominata Direzione Generale), Dott.ssa Marina Gerini

E

L'Associazione di promozione sociale …………………….. (di seguito denominata Associazione) C.F. ………….. e partita IVA……… con sede legale nel comune di ……………. provincia di …… via…………………………. cap. ………. - Tel. ………. - fax ………. - e-mail ……………. , in possesso dei requisiti previsti dalla legge 383/2000 in persona del rappresentante legale………., nato a …….……………il..…… , giusti i poteri a lui conferiti con …………………………………(*nel caso in cui il progetto/iniziativa sia stato presentato da più associazioni di promozione sociale congiuntamente, risulta necessario riportare il nome del rappresentante legale dell'Associazione capofila ed indicare gli estremi della procura di conferimento dei suoi poteri*);

PREMESSO

- che con Direttiva datata ………, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. …….., il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha dettato: "Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, comma 3 lett. d) ed f) Anno 2009", alle quali le parti che sottoscrivono la presente convenzione intendono integralmente riferirsi;
- che con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali, datato………, registrato presso la Corte dei Conti il….., al Reg. n. .., Foglio …, pervenuto all'Amministrazione in data ….. , sono stati ammessi a finanziamento n. … progetti lett. f) e n. … iniziative lett. d) presentati dalle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'Associazionismo istituito ai sensi dell'art. 13 della medesima legge – capitolo di spesa 5246 - per un importo complessivo di ……….per l'esercizio finanziario 2009;
- che con il presente atto - redatto in conformità ai principi stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni – si intende disciplinare operativamente le modalità amministrative concernenti la concessione del contributo in questione, finalizzato alla gestione e realizzazione del progetto/iniziativa denominato/a: "……..", per il/la quale è stato approvato il contributo di € ………. (lettere…………………….) (escluso dal campo di applicazione IVA);
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della relativa convenzione con l'Associazione per la realizzazione del suddetto/a progetto/iniziativa;
- che dalla certificazione in atti non risultano procedimenti penali né carichi pendenti a carico al rappresentante legale dell'Associazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

L'Associazione (capofila in caso di partenariato) si obbliga a realizzare il progetto/iniziativa denominato/a "………………..'' nei modi, nei termini e nel rispetto delle condizioni tutti indicati nei rispettivi formulari accettati dall'Amministrazione (Allegati e parte integrante della Convenzione) .

Art. 2 Avvio attività e durata del progetto/iniziativa

La concessione del contributo ed il presente atto hanno validità pari alla durata indicata dall'Associazione nel formulario allegato, ossia di mesi …....., a decorrere dalla data di avvio delle attività.
Nel caso in cui l'Associazione, per motivate ragioni, non possa concludere il progetto/iniziativa nel termine di cui sopra, potrà essere concessa una proroga dello stesso/a, senza modificazioni del piano economico e dei costi preventivati, per un periodo massimo di …….. mesi, non superiore al 30% della durata del progetto/iniziativa.
La richiesta di proroga dovrà pervenire all'Amministrazione almeno 60 giorni prima del termine delle attività previste.
L'avvio delle attività progettuali dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Entro lo stesso termine l'Associazione dovrà certificare data di inizio e programmazione di attività con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante.
Trascorso il suddetto termine di 30 giorni, in assenza di motivazioni giustificative del mancato avvio, l'Amministrazione procederà unilateralmente alla revoca di diritto del contributo.

Art. 3 Responsabile del progetto/iniziativa. Monitoraggio

Il responsabile del progetto/iniziativa per conto dell'Associazione è il Sig……..…………; nel caso il Sig.…………, per motivate ragioni, non possa proseguire nell'incarico di responsabile del progetto/iniziativa, l'Associazione dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione a mezzo raccomandata a/r il nuovo nominativo del responsabile del progetto/iniziativa.
L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione, entro 30 giorni a decorrere dalla realizzazione del 50% delle attività e dalla fine delle stesse:

- la Relazione descrittiva delle attività con il relativo prospetto riepilogativo;
- l'elenco dei giustificativi delle spese sostenute e/o impegnate nel periodo di riferimento;

Entro 30 giorni dal termine del progetto/iniziativa, che dovrà essere comunicato formalmente all'Amministrazione, l'Associazione deve presentare:

- Il Rapporto conclusivo (o Relazione Finale) descrittivo delle attività con il relativo prospetto riepilogativo;
- L'elenco di tutti i giustificativi delle spese sostenute redatto conformemente al piano finanziario approvato.
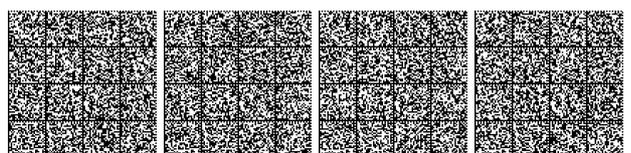
Tutti i prospetti ed elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione (o della capofila in caso di partenariato), dovranno essere redatti conformemente ai modelli pubblicati sul sito istituzionale in tali Relazioni/prospetti dovranno essere indicate le attività specifiche già oggetto delle preventive comunicazioni e dichiarato che le spese esposte nei rendiconti non sono state oggetto di altri contributi pubblici.

In assenza di motivazioni giustificative di eventuali ritardi nella consegna delle suddette relazioni, l'Amministrazione potrà procedere unilateralmente alla revoca del contributo.

Art. 4 Modalità di erogazione del contributo

Per la realizzazione del progetto/iniziativa verrà corrisposto all'Associazione (o all'Associazione capofila, nel caso di progetti presentati da più associazioni di promozione sociale congiuntamente) un contributo pubblico massimo pari a € ……..…(in cifre e in lettere) escluso dal campo di applicazione IVA. Un'ulteriore quota di € ………..(in cifre e in lettere), del costo complessivo del progetto/iniziativa, rimane a carico dell'Associazione, la quale è pertanto tenuta a rendicontare, con appositi giustificativi di spesa, anche tale importo in sede di verifica amministrativo – contabile. La percentuale relativa alla quota di contributo privato dovrà risultare invariata anche nel consuntivo finale delle spese e, pertanto, anche nell'erogazione del saldo, l'Amministrazione manterrà invariato tale rapporto percentuale. Nel caso il costo finale del progetto/iniziativa superi quello preventivato nel piano economico allegato alla presente convenzione, l'Associazione non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi, rimanendo invariato il finanziamento concesso dall'Amministrazione. In occasione della presentazione della relazione finale l'Associazione dovrà inoltre obbligatoriamente limitarsi a rendicontare gli importi nei limiti del costo complessivo del progetto approvato. Qualora , per esigenze contabili interne, l'Associazione dovesse esporre a rendiconto costi superiori al costo complessivo del progetto/iniziativa dovrà dichiarare la natura di tali costi e la totale assunzione a proprio carico di tutte le spese che conseguentemente non saranno oggetto di alcuna verifica.

Il finanziamento viene erogato con le modalità del rimborso a costi effettivi.

Saranno oggetto di rimborso unicamente quelle spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate, strettamente coerenti con il progetto/iniziativa e conformi al relativo piano economico; le spese dovranno inoltre essere contenute entro i limiti autorizzati, riferiti al periodo di durata prestabilito del progetto/iniziativa e correttamente rendicontate.

L'Amministrazione erogherà l'anzidetto importo del contributo pubblico € …………in due soluzioni: un primo acconto, pari al 70% del contributo concesso sarà erogato, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio, la richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario corredato da codice IBAN intestato all'Associazione; il 30% del finanziamento sarà erogato a saldo previa acquisizione del positivo esito del controllo amministrativo-contabile del progetto/iniziativa, svolto dai competenti uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sulla base della presentazione di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonché i costi sostenuti/impegnati per la realizzazione del progetto/iniziativa, corredata dell'elenco dei giustificativi di spesa, secondo le condizioni stabilite nelle condizioni di attuazione e regole di rendicontazione . (Allegate e parte integrante della convenzione).

Nel caso in cui l'Amministrazione ritardi nella corresponsione dell'anticipo per cause ad essa non imputabili, l'Associazione, dopo aver speso nella realizzazione del progetto/iniziativa l'importo del 20% previsto a proprio carico, potrà richiedere, mediante formale istanza, di sospendere l'esecuzione
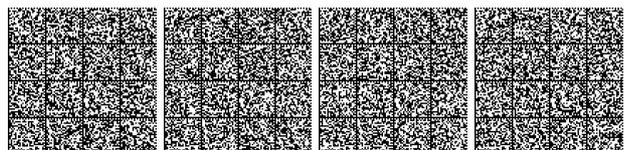
del progetto/iniziativa fino a che lo stesso anticipo non sarà liquidato. Tale periodo di sospensione costituirà comunque proroga nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 2.
Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo-contabile dovesse risultare un costo del progetto/iniziativa inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte, dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'Associazione la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche attraverso una decurtazione dalla liquidazione del 30% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza fra il percepito e il riconosciuto, l'Associazione si obbliga irrevocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito e l'Amministrazione procederà all'escussione, totale o parziale, della fideiussione di cui all'articolo seguente.
L'Amministrazione provvederà a liquidare l'Associazione a mezzo bonifico bancario effettuato presso la banca …………… codice IBAN…………..

Art. 5 Fideiussione

Al fine di garantire l'anticipo di cui al precedente articolo, l'Associazione deve presentare, contestualmente alla richiesta di erogazione, idonea cauzione mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta conformemente al modello pubblicato sul sito istituzionale per un importo di € ………..… (in cifre e in lettere) pari all'anticipo del 70% del contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto/iniziativa.
Tale fideiussione potrà essere svincolata, su richiesta dell'Associazione, laddove all'esito della prescritta verifica amministrativo-contabile, vengano effettivamente riconosciute come ammissibili ed effettivamente pagate spese pari ad almeno il contributo già anticipato dal Ministero, nonché la quota complessivamente prevista a carico dell'Associazione. Resta inteso che l'erogazione di quanto riconosciuto a saldo a valere sul contributo ministeriale, potrà essere effettuata dietro presentazione di un'ulteriore, analoga fideiussione a copertura dell'importo corrispondente alle spese verificate come ammissibili in quanto correttamente impegnate dall'Associazione e non pagate. Tale fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente all'ulteriore verifica amministrativo-contabile della documentazione comprovante l'effettivo pagamento di tali spese nei limiti di quanto effettivamente pagato entro 30 giorni dall'avvenuto accredito del saldo del contributo ministeriale.

Art. 6 Verifiche e poteri di autotutela

Per la verifica e la valutazione della correttezza amministrativa e contabile delle spese sostenute/impegnate nonché dello stato di avanzamento del progetto/iniziativa e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione si avvarrà degli uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare il monitoraggio ed il controllo sullo svolgimento del progetto/iniziativa, per verificarne il buon andamento, in qualsiasi momento anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. L'Associazione ha l'obbligo di collaborare a tutte le attività di verifica, monitoraggio e valutazione.
In caso di inadempimenti, anche formali o ritardi nella realizzazione del progetto/iniziativa, la Direzione Generale potrà trasmettere all'Associazione una prescrizione con invito ad adempiere, entro un termine stabilito, nel rispetto delle condizioni del progetto/iniziativa e della presente convenzione. L'inutile decorso di detto termine determinerà l'automatica ed unilaterale revoca del finanziamento. In

ogni caso resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della revoca della presente convenzione.

Art. 7 Modifiche progettuali

Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata, sia le eventuali variazioni nonché compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in maniera tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate, con congruo anticipo (almeno 30 giorni) a firma del legale rappresentante dell'associazione proponente, alla Divisione II della Direzione Generale Volontariato che provvederà ad accettarle preventivamente ed autorizzarle formalmente.
Il consuntivo finale delle spese (rendicontazione a consuntivo), dovrà quindi rispettare le singole voci di spesa del piano economico approvato , salvo modifiche autorizzate, ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nelle "Condizioni di attuazione e regole di rendicontazione" .

Art. 8 Obblighi generali

L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.
L'Associazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L'Associazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con il contributo del Fondo per l'Associazionismo (ex lege 383/2000) – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direttiva 2009.
L'utilizzo e/o pubblicazione del logo ministeriale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'Associazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.
Nel caso di utilizzo per altre iniziative e/o attività dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 9 Normativa applicabile

La rendicontazione amministrativo-contabile del progetto dovrà essere svolta secondo le modalità, le condizioni di attuazione e le regole di rendicontazione allegate alla presente convenzione e pubblicate sul sito istituzionale.
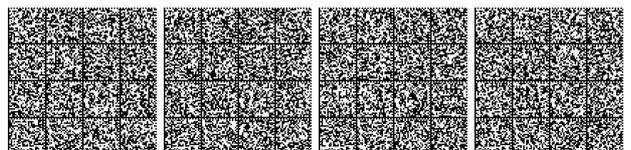
Art. 10 Obbligo di riservatezza e trattamento dati

Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.
L'Associazione dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.
L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto/iniziativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto/iniziativa ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.
L'Associazione, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente l'Amministrazione in tal senso.

Art. 11 Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

Art. 12 Disciplina residuale

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione.
La presente Convenzione si compone di 12 articoli.

Roma, lì

Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marina GERINI

…………………………

Per l'Associazione di promozione sociale

Il legale rappresentante
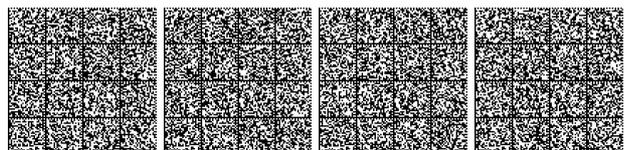
………………………..

09A10184

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Ioannis Athanasiadis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Ioannis Athanasiadis nato a Salonicco (Grecia) il giorno 23 dicembre 1972, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «ΓΕΩΡΓΙΟΥ πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 29 novembre 1996 dalla Università degli studi di Salonicco - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 12 maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Ioannis Athanasiadis ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΛΓΙΑΣ» rilasciato in data 14 giugno 2006 dalla prefettura di Atene - Grecia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «ΓΕΩΡΓΙΟΥ πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 29 novembre 1996 dalla Università degli studi di Salonicco - Grecia, al sig. Ioannis Athanasiadis, nato a Salonicco (Grecia) il giorno 23 dicembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Ioannis Athanasiadis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΛΓΙΑΣ» rilasciato dalla prefettura di Atene - Grecia, in data 14 giugno 2006 al sig. Ioannis Athanasiadis, nato a Salonicco (Grecia) il giorno 23 dicembre 1972, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 4.

Il sig. Ioannis Athanasiadis, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10529

DECRETO 25 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Ammar Bahaeddinne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig Ben Ammar Bahaeddinne ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/12765 del 5 aprile 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Ben Ammar Bahaeddinne si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Ben Ammar Bahaeddinne in data 11 maggio 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno 2001, presso il «Scuola Professionale della Sanità» di Menzel Bourguiba-Bizerte (Tunisia) dal sig. Ben Ammar Bahaeddinne nato a Menzel Bourguiba-Bizerte (Tunisia) il giorno 7 aprile 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. Il sig Ben Ammar Bahaeddinne è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10530

DECRETO 25 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Amor Said, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Amor Said ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/1023 del 16 gennaio 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Ben Amor Said si sia iscritto all'albo professionale;
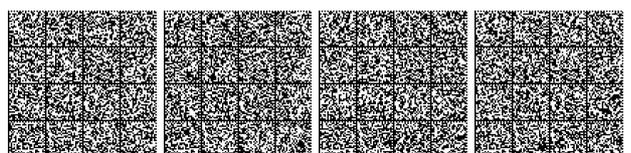
Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Moez Ben Amor Said in data 20 aprile 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2005, presso il «Scuola Professionale della Sanità» di Tunisi (Tunisia) dal sig. Ben Amor Said nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 24 maggio 1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Amor Said è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10531

DECRETO 25 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Moez Belhadj Amor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Moez Belhadj Amor ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/9855 del 16 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Moez Belhadj Amor si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Moez Belhadj Amor in data 20 aprile 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 1996, presso il «Scuola Professionale della Sanità» di Tunisi (Tunisia) dal sig. Moez Belhadj Amor nato a Ariana (Tunisia) il giorno 14 aprile 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Moez Belhadj Amor è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta

di soggiorno.3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10532

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2009.

Conferimento al Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, in Cagliari, dell'incarico a svolgere, nei riguardi delle D.O.C. dei vini «Carignano del Sulcis», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 21 dicembre 2007 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, costituito per la tutela de vini a D.O.C. «Carignano del Sulcis», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Vista l'istanza presentata in data 23 marzo 2009 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati nei riguardi delle denominazioni di origine controllata citate, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla richiesta in questione;

Vista la nota presentata in data 14 luglio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa alla luce delle citate osservazioni formulate dal citato Comitato vini;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a), b), c), d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino a D.O.C. «Carignano del Sulcis», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, già incaricato con il decreto 21 dicembre 2007 richiamato in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine citate, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C.«Carignano del Sulcis», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A10610

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 agosto 2009.

Inserimento del medicinale «Ribavirina» (Rebetol e Copegus) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Considerato che la terapia combinata con peg-interferon e ribavirina non è ad oggi autorizzata nei pazienti talassemici perché la ribavirina può provocare anemia emolitica, tant'è che nel riassunto delle caratteristiche della ribavirina è riportata come controindicazione specifica all'uso del farmaco «la presenza di emoglobinopatia (es. talassemie o anemia falciforme)»;

Atteso tuttavia che i dati della letteratura per la terapia dell'epatite cronica e della cirrosi da virus C nei pazienti con talassemia major o talassemia intermedia sottoposti a regime trasfusionale evidenziano non solo come l'impiego della ribavirina sia in grado di incrementare i tassi di risposta sostenuta al trattamento anti HCV condotto con interferone peghilato, ma inoltre documentano anche la relativa sicurezza dell'impiego del farmaco in questo contesto quando attuato in consonanza con le linee guida nazionali ed internazionali;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 9 e 10 luglio 2009 - Stralcio verbale n. 70;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Ribavirina» (Rebetol e Copegus) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione: terapia dell'epatite cronica e della cirrosi compensata da virus dell'epatite C, in combinazione con gli interferoni peghilati, nei pazienti con talassemia major o talassemia intermedia che necessitano di terapia trasfusionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale RIBAVIRINA (REBETOL E COPEGUS) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione: terapia dell'epatite cronica e della cirrosi compensata da virus dell'epatite C, in combinazione con gli interferoni peghilati, nei pazienti con talassemia major o talassemia intermedia che necessitano di terapia trasfusionale, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, fino ad eventuale emendamento della controindicazione o, al massimo, per ventiquattro mesi.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

Denominazione: ribavirina.
(Rebetol – Schering-Plough)
(Copegus – Roche)

Indicazione terapeutica: Terapia dell'epatite cronica e della cirrosi compensata da virus dell'epatite C, in combinazione con gli interferoni peghilati, nei pazienti con talassemia major o talassemia intermedia che necessitano di terapia trasfusionale.

Criteri di inclusione: pazienti con diagnosi istologica o clinica di epatite cronica o cirrosi epatica compensata da virus dell'epatite C con HCV-RNA positivo, di qualunque genotipo, con aminotransferasi superiori ai valori normali o con fibrosi significativa (score Metavir > F1 alla biopsia epatica).

Criteri di esclusione: cirrosi epatica scompensata (ascite, encefalopatia, emorragia da rottura di varici esofagee) o con precedenti episodi di scompenso e/o emorragia da rottura di varici esofagee. Pazienti con cirrosi epatica in classe funzionale di Child-Pugh >7. Diagnosi di epatocarcinoma. Insufficienza renale cronica con valori di creatinina > 1.5 mg/dl. Insufficienza cardiaca moderata-grave e/o precedenti episodi di scompenso cardiaco. Aritmie cardiache che necessitano di terapia antiaritmica.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico:
Prima di iniziare la terapia tutti i pazienti devono eseguire gli esami ematochimici di funzionalità epatica e renale, il dosaggio della ferritina, la determinazione del genotipo dell'HCV e una determinazione quantitativa dell'HCV-RNA.
Pazienti con HCV genotipo 1 o 4: Peg-interferon alfa-2a (Pegasys) alla dose di 180 µg la settimana o Peg-Interferon alfa-2b (Peg-Intron) alla dose di 1.5 µg per Kg di peso corporeo la settimana associati alla ribavirina (Rebetol o Copegus) alla dose di 15 mg per kg di peso corporeo al giorno, in due dosi refratte prima della colazione e prima della cena. La risposta al trattamento deve essere valutata a 4 e 12 settimane di terapia con l'esecuzione del test dell'HCV-RNA sierico con metodica quantitativa. Per i pazienti con negativizzazione dell'HCV-RNA entro le prime 12 settimane è indicata la continuazione della terapia fino a un totale di 48 settimane, mentre per i pazienti con HCV-RNA ancora positivo alla 12° settimana di trattamento è indicata la sospensione della terapia antivirale. Per i pazienti con livelli di HCV RNA sierico pretrattamento inferiori a 400.000 IU/l e con HCV RNA negativo a 4 settimane di terapia può essere prevista la sospensione anticipata della terapia a 24 settimane, in caso di grave intolleranza al trattamento.
Pazienti con HCV genotipo 2 o 3: Peg-interferon alfa-2a (Pegasys) alla dose di 180 µg la settimana o Peg-Interferon alfa-2b (Peg-Intron) alla dose di 1.5 µg per Kg di peso corporeo la settimana associati alla ribavirina (Rebetol o Copegus) alla dose di 15 mg per kg di peso corporeo al giorno, in due dosi refratte prima della colazione e prima della cena. La risposta al trattamento deve essere valutata a 4 e 12 settimane di terapia con l'esecuzione del test dell'HCV-RNA sierico con metodica quantitativa. Per i pazienti con negativizzazione dell'HCV-RNA entro le prime 12 settimane è indicata la continuazione della terapia fino a un totale di 24 settimane, mentre per i pazienti con HCV-RNA ancora positivo alla 12° settimana di trattamento è indicata la sospensione della terapia antivirale. Per i pazienti con livelli di HCV RNA sierico pretrattamento inferiori a 400.000 IU/l (solo se genotipo 3) e con HCV RNA negativo a 4 settimane di terapia può essere prevista la sospensione anticipata della terapia a 16 settimane, in caso di grave intolleranza al trattamento.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento antivirale	Durante il trattamento antivirale	Dopo il trattamento antivirale
Diagnosi dell'emoglobinopatia	+		
Diagnosi dell'epatopatia	+		
Genotipo dell'HCV	+		
Determinazione quantitativa dell'HCV-RNA	+	+ 4°settimana, 12° settimana, fine della terapia	+ 12°settimana, 24° settimana
Valori dell'Emoglobina	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)
Test di funzione epatica	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)
Valori di creatinina	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)
Unità di sangue trasfuse ogni mese	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)
Terapia ferrochelante praticata	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)
Valori di ferritina	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)

09A10528
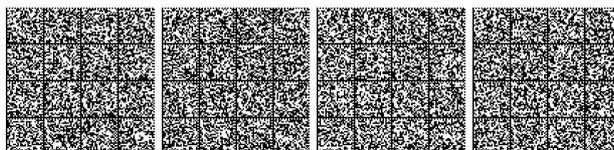
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 1° settembre 2009.

Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della Magistratura militare.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Istituzione del Consiglio della magistratura militare - e successive modifiche;

Visto l'art. 23, commi 17 e 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Decreta:

Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della Magistratura militare.

Le elezioni si svolgeranno in Roma presso la sede di questo Consiglio, Via degli Acquasparta n. 2, in unica tornata dalle ore 9,00 alle ore 16,00 della prima domenica e successivo lunedì che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il presidente: CARBONE

09A10545

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 28 agosto 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4364
Yen	134,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,420
Corona danese	7,4432
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87840
Fiorino ungherese	270,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	4,0870
Nuovo leu romeno	4,2170
Corona svedese	10,1480
Franco svizzero	1,5170
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6290
Kuna croata	7,3580
Rublo russo	45,3466
Lira turca	2,1532
Dollaro australiano	1,6995
Real brasiliano	2,6731
Dollaro canadese	1,5522
Yuan cinese	9,8108
Dollaro di Hong Kong	11,1335
Rupia indonesiana	14435,32
Rupia indiana	69,8950
Won sudcoreano	1786,57
Peso messicano	19,0179
Ringgit malese	5,0583
Dollaro neozelandese	2,0908
Peso filippino	70,092
Dollaro di Singapore	2,0672
Baht tailandese	48,861
Rand sudafricano	11,1376

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10551
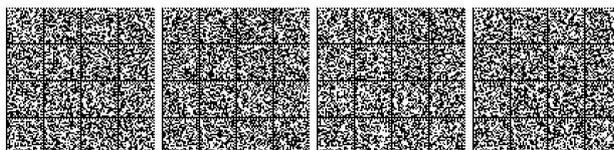
Cambi di riferimento del 31 agosto 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4272
Yen	133,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,376
Corona danese	7,4431
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88135
Fiorino ungherese	271,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7031
Zloty polacco	4,1040
Nuovo leu romeno	4,2238
Corona svedese	10,2191
Franco svizzero	1,5168
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6070
Kuna croata	7,3640
Rublo russo	45,4645
Lira turca	2,1480
Dollaro australiano	1,7087
Real brasiliano	2,7089
Dollaro canadese	1,5793
Yuan cinese	9,7486
Dollaro di Hong Kong	11,0620
Rupia indonesiana	14390,15
Rupia indiana	69,7900
Won sudcoreano	1783,28
Peso messicano	19,0246
Ringgit malese	5,0259
Dollaro neozelandese	2,0973
Peso filippino	69,667
Dollaro di Singapore	2,0602
Baht tailandese	48,532
Rand sudafricano	11,1136

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10552

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Revoca della registrazione di presidi medico chirurgici

Estratto decreto n. DGFDM-VII/1066-1108-1116 del 28 agosto 2009

Con il decreto sopra specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Johnson disinfettante reg. 18156;

D-Form S reg. 11045;

Aytox reg. 10000.

Motivo della revoca: rinuncia della società JohnsonDiversey S.p.A., titolare delle registrazioni.

09A10608

AGENZIA DELLE DOGANE

Avviso relativo alla pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 7 agosto 2009, della nota n. 109455 del 7 agosto 2009 dell'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti.

Si rende noto che nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 7 agosto 2009, è stata pubblicata la nota prot. n. 109455 del 7 agosto 2009 del direttore dell'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, recante istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione delle quote relative al programma agevolativo per il bioetanolo, l'ETBE e taluni additivi e riformulanti prodotti da biomasse previsto, per l'anno 2009, dall'art. 22-*bis*, comma 5 del decreto legislativo n. 504/1995, così come modificato dall'art. 1, comma 372 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

09A10576

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tinset»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1927 del 2 settembre 2009

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - 20124 – Codice fiscale 04485620159.

Medicinale: TINSET.

Variazione A.I.C.: 42.a.2 Modifica della validità del prodotto finito dopo la prima apertura – Mofica confezionamento primario (dimensioni/forma/composizione quali-quantitativa del materiale).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

1. È autorizzata la modifica del confezionamento primario: viene modificata la guarnizione della capsula di chiusura da gomma butilica a polietilene espanso; in particolare, la modifica è così descritta:

da: «tappo in alluminio a vite con guarnizione in gomma butilica munita di contagocce con cannula in polipropilene e pompetta in gomma butilica con sovracapsula di sicurezza in moplen»;

a: «sistema di sicurezza child-proof a tappo in alluminio a vite con guarnizione in polietilene espanso dotato di sovracapsula di sicurezza, contagocce con cannula in polipropilene e pompetta in gomma butilica. Il contagocce, munito di chiusura child-proof, viene inserito nel flacone al momento del primo utilizzo e ivi lasciato in modo permanente».

Conseguentemente vengono modificate le istruzioni per l'utilizzo del contagocce riportate nel RCP (par. 6.6), foglio illustrativo e etichette esterne.

Il nuovo testo è il seguente: «Istruzioni per l'uso di Tinset gocce orali sospensione: la confezione contiene un flacone chiuso con tappo munito di sovra capsula di sicurezza e un contagocce con cannula dotato di sovra capsula di sicurezza. Al primo utilizzo rimuovere la protezione alla cannula del contagocce ed avvitarlo al flacone, dopo aver eliminato il tappo. Dopo il primo utilizzo, lasciare il contagocce con cannula permanentemente avvitato al flacone di Tinset 2,5% gocce orali sospensione o Tinset prima infanzia 0,25% gocce orali sospensione, per i successivi utilizzi».

2. È autorizzata la modifica della validità dopo prima apertura del flacone: dopo prima apertura del flacone il medicinale ha una validità di un mese.

Nel RCP (par. 6.3), foglio illustrativo ed etichette esterne è inserito il seguente testo: «il medicinale deve essere utilizzato entro un mese dopo la prima apertura del flacone; trascorso tale termine il medicinale residuo deve essere eliminato».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

«2,5% gocce orali, sospensione» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 025293034;

«0,25% gocce orali sospensione» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 025293059.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: «0,25% gocce orali sospensione» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 025293059;

a: «prima infanzia 0,25% gocce orali, sospensione» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 025293059.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Venbig»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1928 del 2 settembre 2009

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - 55051 Barga (Lucca) - Codice fiscale 01779530466.

Medicinale: VENBIG.

Variazione A.I.C.: Mutuo Riconoscimento - Italia RMS.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

La procedura di autorizzazione viene trasformata da «nazionale» a «mutuo riconoscimento Italia RMS». Vengono inoltre modificate le indicazioni terapeutiche:

da: profilassi delle recidive dell'epatite B dopo trapianto di fegato nell'insufficienza epatica indotta da epatite B;

immunoprofilassi dell'epatite B:

in caso di esposizione accidentale in soggetti non immunizzati (incluse le persone che non sono completamente vaccinate o il cui ciclo di vaccinazione non è conosciuto);

in pazienti in emodialisi, finché la vaccinazione non è diventata efficace;

nel neonato di madre portatrice del virus dell'epatite B;

in soggetti che non hanno mostrato una risposta immunitaria dopo la vaccinazione (anticorpi anti-epatite B non misurabili) e per i quali è necessaria una prevenzione continua per il rischio persistente di contrarre l'epatite B;

a: profilassi delle recidive del virus dell'epatite B dopo trapianto di fegato nell'insufficienza epatica indotta da virus dell'epatite B, in combinazione con terapia antivirale;

immunoprofilassi dell'epatite B:

in caso di esposizione accidentale in soggetti non immunizzati (incluse le persone che non sono completamente vaccinate o il cui ciclo di vaccinazione non è conosciuto);

in pazienti in emodialisi, finché la vaccinazione non è diventata efficace;

nel neonato con madre portatrice del virus dell'epatite B;

in soggetti che non hanno mostrato una risposta immunitaria dopo la vaccinazione (anticorpi anti-epatite B non misurabili) e per i quali è necessaria una prevenzione continua per il rischio persistente di contrarre l'epatite B.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026415048 - «500 U.I./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 10 ml+set infusionale;

A.I.C. n. 026415051 - «2500 UI/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 45 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10580

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimesulide»

Con la determinazione n. aRM - 196/2009-7155 del 28/08/2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta GET S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: NIMESULIDE.

Confezione: 033071010.

Descrizione: «100 mg compresse» 30 compresse.

Confezione: 033071022

Descrizione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.

09A10581

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che dal 15 settembre 2009 i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale sono stabiliti nella misura del:

1,00 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Giallo»;

1,50 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Oro»;

1,65 per cento lordo in ragione di anno sui libretti nominativi speciali intestati a minori di età;

1,00 per cento lordo in ragione di anno sui libretti al portatore;

1,00 per cento lordo in ragione di anno sui depositi giudiziari.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia dì libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

09A10611

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-208) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.